



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)
con il Ministro della giustizia (ALFANO)
con il Ministro della difesa (LA RUSSA)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2011

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	10
Disegno di legge	»	13
Testo della Convenzione in lingua ufficiale	»	17
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	43

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione sulle munizioni a grappolo, che proibisce l'uso, la produzione, lo stoccaggio e il trasferimento delle munizioni a grappolo che causano danni inaccettabili alle popolazioni civili, è stata approvata in occasione della Conferenza diplomatica di Dublino (19-30 maggio 2008) ed aperta alla firma e sottoscritta dall'Italia, insieme a 94 Paesi, alla Conferenza di Oslo, il 3 dicembre 2008. È stata così coronata da successo l'iniziativa lanciata dalla Norvegia, denominata «processo di Oslo», con la convocazione di una Conferenza internazionale sulle munizioni a grappolo (Oslo, 22-23 febbraio 2007) nella quale venne approvata una Dichiarazione in cui si poneva l'obiettivo del 2008 per concludere un accordo internazionale che proibisse l'uso, la produzione ed il trasferimento delle munizioni a grappolo che provocano sofferenze inaccettabili alle popolazioni civili.

La tematica delle munizioni a grappolo era stata affrontata per la prima volta nell'ambito della Convenzione di Ginevra su certe armi convenzionali (CCW), ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 14 dicembre 1994, n. 715, lo strumento giuridico internazionale più ampio che disciplina l'impiego delle armi convenzionali sotto il profilo umanitario. Il Protocollo V della convenzione, concluso nel 2003, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 12 novembre 2009, n. 173, contiene la disciplina dei «residui bellici esplosivi», una categoria cui appartengono anche quelle munizioni a grappolo che sono rimaste inesplose. Ma il Protocollo V fornisce un approccio necessariamente parziale alla problematica delle munizioni a grappolo, perché la affronta soltanto nella fase successiva al loro impiego. Nel novem-

bre del 2007 gli Stati parte della CCW hanno pertanto avviato un processo, ancora in corso, finalizzato alla definizione di un Protocollo VI che affronti esplicitamente l'impatto umanitario delle munizioni a grappolo. Parallelamente venne messo in moto, al di fuori del contesto della Convenzione di Ginevra, il processo di Oslo - più spedito ed ambizioso - incentrato sulla necessità e l'urgenza di concludere un accordo dalla portata più vasta.

L'Italia ha fatto parte sin dall'inizio del primo gruppo di 46 Paesi che aderirono alla Dichiarazione di Oslo sulle munizioni a grappolo e si è adoperata attivamente in seno alle riunioni e conferenze preparatorie della Conferenza di Dublino del maggio 2008 alla definizione del testo dell'accordo.

La conclusione della Convenzione di Oslo è stata possibile grazie all'impulso dato dai promotori del «processo di Oslo» (Austria, Messico, Norvegia, Perù, Nuova Zelanda) e dagli altri Stati che insieme all'Italia firmarono la Dichiarazione del febbraio 2007. Essenziale è stato inoltre il ruolo di sostegno al «processo di Oslo» assicurato dalla *Cluster Munitions Coalition* e dell'intera società civile, dal Comitato internazionale della Croce Rossa e dalle Nazioni Unite. Anche la società civile italiana ha fornito un contributo importante, e in particolare la Campagna italiana contro le mine, che ha curato per conto della *Cluster Munitions Coalition* la raccolta nazionale delle firme a sostegno del bando delle munizioni a grappolo.

D'altro canto, non hanno aderito al processo sulle munizioni a grappolo alcuni fondamentali attori internazionali quali gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, l'India, il Pakistan, l'Iran, Israele, il Brasile, né alcuni Paesi dell'Europa centrale, quali Estonia, Lettonia, e

Polonia, né la Finlandia, grande produttrice, né la Grecia.

L'Italia continua inoltre a sostenere il processo sulle munizioni a grappolo in corso nell'ambito della Convenzione di Ginevra su certe armi convenzionali (CCW) che vincolerebbe i principali possessori e produttori di tali armamenti.

IL CONTENUTO DELLA CONVENZIONE SULLE MUNIZIONI A GRAPPOLO

L'articolo 1 definisce in via generale gli obblighi a carico degli Stati parte, nonché l'ambito di applicazione della Convenzione, prevedendo l'impegno degli Stati parte a non usare, sviluppare, produrre, acquisire, stoccare, detenere o trasferire, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo. I Paesi contraenti si impegnano, inoltre, a non fornire in alcun modo assistenza in attività proibite dalla Convenzione. La Convenzione non si applica alle mine.

L'articolo 2 chiarisce il significato della terminologia specifica in materia di munizioni a grappolo ai fini della Convenzione. In particolare, si definiscono vittime di munizioni a grappolo tutte le persone che abbiano perso la vita o subito un danno corporale o psicologico, una perdita materiale, un'emarginazione sociale o un pregiudizio sostanziale del godimento dei loro diritti a seguito dell'impiego di munizioni a grappolo e si stabilisce che sono da considerare vittime di munizioni a grappolo le persone direttamente colpite dagli ordigni come pure i loro familiari e le comunità di appartenenza coinvolte. Lo stesso articolo definisce quale munizione a grappolo per i fini della Convenzione (ovvero il tipo di munizione a grappolo che viene messo al bando) una munizione convenzionale progettata per disseminare o rilasciare submunizioni esplosive, ciascuna delle quali di peso inferiore a 20 chilogrammi, e comprende dette submunizioni esplosive. Sono poi elencate le caratteristiche

tecniche delle munizioni non assoggettate al bando: tali caratteristiche sono legate o alla finalità di utilizzo (a fini antiaerei, ovvero progettate per produrre effetti elettrici o elettronici) o alla presenza di particolari caratteristiche che ne riducano in maniera consistente l'impatto umanitario (munizioni con meno di dieci submunizioni, ciascuna pesante più di 4 chilogrammi, progettata per individuare e attaccare un bersaglio costituito da un singolo oggetto, dotata di dispositivo di autodistruzione e auto disattivazione).

L'articolo 3 concerne la gestione da parte degli Stati parte delle scorte di munizionamento a grappolo in proprio possesso. Esso prevede che gli Stati parte separino tutte le munizioni a grappolo poste sotto la propria giurisdizione e il proprio controllo dalle munizioni conservate per uso operativo e le contrassegnino ai fini della loro distruzione.

Lo stesso articolo prevede l'impegno degli Stati parte a distruggere tutte le munizioni a grappolo contrassegnate entro otto anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione e ad utilizzare metodi di distruzione in linea con le norme internazionali applicabili in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente. L'articolo regola anche le modalità per ottenere la proroga (di un massimo di quattro anni) del termine ultimo entro cui uno Stato parte deve procedere alla distruzione. Tale proroga viene decisa con voto a maggioranza dall'Assemblea degli Stati parte o dalla Conferenza di riesame in presenza di specifiche condizioni.

L'articolo 4 disciplina le modalità di rimozione e distruzione dei residui di munizioni a grappolo nelle aree contaminate, nonché l'educazione alla riduzione dei rischi. In particolare, lo Stato parte dovrà procedere alla bonifica delle aree contaminate che si trovino sotto la propria giurisdizione o controllo entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione ovvero dalla fine delle ostilità attive, assicurando che le operazioni di bonifica delle aree contaminate si svolgano in modo conforme alle norme inter-

nazionali in materia di sminamento. È prevista la possibilità di estendere il termine entro cui bonificare i residuati di munizioni a grappolo di ulteriori cinque anni. Tale proroga, richiesta con un preavviso di almeno nove mesi, viene autorizzata dall'Assemblea degli Stati parte ovvero dalla Conferenza di riesame con voto a maggioranza.

L'articolo 5 attribuisce specifica rilevanza alla questione dell'assistenza alle vittime, cui gli Stati parte sono tenuti a prestare particolare attenzione. A tal fine, gli Stati parte predisporranno adeguati interventi di assistenza in favore delle vittime delle munizioni a grappolo che si trovino in aree sotto la propria giurisdizione o controllo, conformemente al diritto internazionale umanitario e alle norme internazionali in materia di diritti umani. L'articolo disciplina inoltre in maniera dettagliata le modalità con cui gli Stati parte forniscono assistenza.

L'articolo 6 stabilisce che ogni Stato parte ha il diritto di richiedere e ricevere assistenza per adempiere gli obblighi previsti dalla Convenzione, che oltre alla distruzione delle munizioni a grappolo, riguardano la rimozione e distruzione dei residuati delle munizioni a grappolo dalle aree contaminate e l'educazione alla riduzione dei rischi (articolo 4) e l'assistenza alle vittime (articolo 5).

Gli articoli 7 ed 8 contengono alcune disposizioni miranti a promuovere la fiducia tra gli Stati parte sull'effettivo rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione. Sono previste, innanzitutto, alcune misure destinate ad accrescere la trasparenza: notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore, dei quantitativi e delle caratteristiche delle munizioni a grappolo stoccate, di quelle distrutte, dello stato dei programmi di distruzione, dei metodi di distruzione utilizzati. Inoltre, è previsto un meccanismo di verifica su eventuali sospetti di violazione degli obblighi assunti dagli Stati parte attraverso una richiesta di chiarificazioni per il

tramite del Segretario Generale e dell'Assemblea degli Stati parte.

L'articolo 9 obbliga ogni Stato parte ad adottare una legislazione nazionale che preveda anche sanzioni penali per prevenire o perseguire ogni violazione della Convenzione commessa da persone o nel territorio sotto la sua giurisdizione e controllo.

L'articolo 10 regola i meccanismi di soluzione delle controversie che dovessero eventualmente sorgere sull'interpretazione e l'attuazione della Convenzione. A questo riguardo, la Convenzione chiede agli Stati parte di ricorrere alle vie diplomatiche al fine di risolvere la controversia, prevedendo anche il ricorso all'Assemblea degli Stati parte ovvero alla Corte internazionale di giustizia.

Gli articoli 11 e 12 regolano i meccanismi di svolgimento delle Assemblee degli Stati parte (convocate una volta l'anno, a partire dall'anno di entrata in vigore della Convenzione) e delle Conferenze di riesame (convocate ogni cinque anni, la prima dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione).

L'articolo 13 disciplina le modalità di emendamento della Convenzione, prevedendo la convocazione di una conferenza di emendamento *ad hoc* qualora la maggioranza degli Stati parte si esprima a favore della proposta di emendamento presentata da uno o più Stati parte. Tale Conferenza adotterà l'emendamento proposto a maggioranza dei due terzi. L'entrata in vigore degli emendamenti decorrerà dalla data di accettazione dell'emendamento stesso da parte della maggioranza degli Stati parte (alla data dell'adozione dell'emendamento). Per i rimanenti Stati parte tale entrata in vigore decorrerà dalla data di deposito dello strumento di accettazione.

L'articolo 14 stabilisce che i costi per le riunioni degli Stati parte, delle riunioni speciali degli Stati parte, delle Conferenze di revisione e delle Conferenze di emendamento sono sostenuti dagli Stati parte in base alla

scala dei contributi delle Nazioni Unite, opportunamente adeguata al numero degli Stati parte della Convenzione. Anche la copertura delle spese sostenute dal Segretario Generale (che necessita comunque di un apposito mandato delle Nazioni Unite al riguardo) in base alla Convenzione è ripartita tra gli Stati parte in base alla scala dei contributi delle Nazioni Unite, opportunamente adeguata al numero degli Stati parte della Convenzione.

Tra le clausole finali, significativi sono l'articolo 19, che esclude la possibilità di presentare riserve, e l'articolo 20, che regola l'esercizio della facoltà di recesso. Tale facoltà decorre sei mesi dopo la notifica al Segretario Generale (depositario della Convenzione), notifica che deve comprendere un'illustrazione completa delle ragioni che lo giustificano. Se però durante i sei mesi di intervallo, lo Stato parte che recede si trova impegnato in un conflitto armato, il recesso produce effetti solo al termine del citato conflitto armato.

L'articolo 21 regola i rapporti con gli Stati non parte della Convenzione. In particolare, significativo è il paragrafo 3, che non proibisce collaborazione militare e partecipazione ad operazioni congiuntamente a Stati non parte della Convenzione, anche se questi dovessero intraprendere attività proibite allo Stato parte.

CONSIDERAZIONI FINALI

La Convenzione sulle munizioni a grappolo è il primo accordo di disarmo multilaterale dalla firma nel 1997 della Convenzione di Ottawa sulle mine antipersona, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 26 marzo 1999, n. 106, che riveste anche una forte valenza sul piano della cooperazione ed assistenza internazionale nel campo umanitario. L'Italia ha fornito un qualificato contributo al processo che ha condotto alla Convenzione sulle munizioni a grappolo in linea

con il tradizionale impegno del nostro Paese nel campo del disarmo.

L'Italia ha fatto parte sin dall'inizio del primo gruppo di 46 Paesi che nel febbraio del 2007 ha aderito alla Dichiarazione di Oslo sulle munizioni a grappolo. In linea con la mozione unitaria approvata dal Senato della Repubblica il 28 maggio 2008, il nostro Paese ha firmato la Convenzione ad Oslo il giorno stesso della sua apertura alla firma (3 dicembre 2008).

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione in parola è composto di otto in articoli, di cui si illustra qui di seguito il contenuto.

Gli articoli 1 e 2 sono canonici e riguardano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione sul piano internazionale.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, la distruzione da parte del Ministero della difesa delle munizioni a grappolo, e delle relative submunizioni esplosive, definite dall'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, in dotazione alle Forze armate. Il comma 2 precisa che il temporaneo stoccaggio e la successiva distruzione, avvengono con le modalità indicate dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Convenzione, ovvero che le munizioni in questione sono accantonate separatamente da quelle per uso operativo consentito e distrutte il più rapidamente possibile, e comunque entro otto anni dal deposito dello strumento di ratifica, nel rispetto delle norme internazionali applicabili in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Il comma 3, infine, fa salva dalla distruzione una quantità limitata delle munizioni in parola, ai sensi ed esclusivamente per gli scopi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione, ovvero per lo sviluppo di tecniche di rilevamento, di rimozione e di distruzione di tali ordigni, per lo sviluppo di contromisure al loro impiego e per il relativo addestramento. Tale quantitativo minimo di munizionamento può essere rinnovato tramite importazione (con disposizione analoga a quella recata dall'articolo 4 della legge 26

marzo 1999, n. 106, di ratifica della convenzione sulle mine antipersona), al fine di fare fronte alla distruzione dei manufatti nel corso delle attività di studio e di addestramento consentite dal citato paragrafo 6, nonché di acquisire, ai medesimi fini, eventuali ordigni di nuova produzione.

L'articolo 4 designa il Ministero degli affari esteri quale autorità competente per gli adempimenti previsti sul piano internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione. I dati necessari al rapporto sono forniti, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, dai Ministeri competenti ed in particolare dal Ministero della difesa e dal Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 5 modifica la legge 7 marzo 2001, n. 58, riguardante l'istituzione di un Fondo per lo sminamento umanitario, prevedendo che le attività di bonifica comprendano anche territori con residui di munizioni a grappolo.

L'articolo 6 stabilisce le condotte vietate relative all'impiego, alla produzione, all'acquisizione delle munizioni a grappolo e ne prevede le relative sanzioni.

L'articolo 7 fornisce al provvedimento la necessaria copertura finanziaria, spalmando la spesa su un quinquennio.

L'articolo 8 prevede la deroga alla «vacatio», in ragione della particolare urgenza che riveste la predisposizione dello strumento di ratifica della Convenzione.

RELAZIONE TECNICA

Alla luce degli obblighi posti dalla Convenzione e degli obiettivi che si prefigge, si stima l'onere finanziario per l'Italia conseguente alla ratifica in complessivi 8.506.400 euro ripartiti come segue.

La Convenzione prevede che l'attività di smaltimento del munizionamento a grappolo in dotazione avvenga nel termine massimo di otto anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione per lo Stato in questione.

Il Ministero della difesa ha quantificato in 8.506.400 euro gli oneri complessivi relativi alle attività di distruzione delle scorte di munizioni a grappolo in dotazione alle Forze armate italiane. In particolare: 3.882.240 euro serviranno per la distruzione delle scorte di submunizionamento a bombette in dotazione dell'Esercito italiano; 3.969.340 euro occorreranno per la distruzione del submunizionamento delle bombe d'aereo in dotazione ai reparti dell'Aeronautica, militare; 271.800 euro serviranno per la distruzione delle scorte di submunizionamento a bombette in dotazione alla Marina militare.

Tale cifra si giustifica, secondo il Ministero della difesa, in quanto, a causa della complessità tecnica dei manufatti oggetto della Convenzione, per la loro distruzione è indispensabile ricorrere a ditte civili specializzate. Per la stima degli oneri relativi alla distruzione di razzi per MLRS sono stati presi a riferimento i prezzi praticati da ditte europee per le sottonotate fasi lavorative:

- trasporto del materiale presso un impianto di prima lavorazione;
- smantellamento del munizionamento e separazione delle varie componenti (involucro, motore, propellente, congegno di espulsione, submunizioni, eccetera);
- trasporto delle singole componenti presso i vari impianti dedicati;
- distruzione delle singole componenti;
- conferimento a discarica speciale dei materiali di risulta.

Per le bombe d'aereo RBL 755 e MK20 Rockeye, gli oneri sono quelli pattuiti dall'Aeronautica militare per eventuali attività di demilitarizzazione e smaltimento di tutti i manufatti esplosivi in dotazione.

Inoltre sono stati forfettariamente stimati in 50.000 euro gli oneri per i costi e compiti amministrativi di cui all'articolo 14 della Convenzione. Tale quantificazione è incentrata sui seguenti elementi:

a) in relazione ai costi per le riunioni degli Stati parte, delle riunioni speciali degli Stati parte, delle Conferenze di revisione e delle Conferenze di emendamento di cui all'articolo 14, paragrafo 1, l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari di disarmo ha comunicato come alla luce del

precedente della Convenzione di Ottawa l'onere finanziario possa essere quantificato in 50.000 dollari USA che al cambio di finanziamento per il 2010 di 1 EUR = 1,4138 USD corrispondono a euro 35.363,68. Tali oneri sono da calcolare in base alla scala dei contributi delle Nazioni Unite opportunamente adeguata al numero degli Stati parte della Convenzione;

b) circa le spese per le attività del Segretario Generale delle Nazioni Unite in materia di «Misure di trasparenza» (articolo 7) e di «Aiuti e chiarimenti relativi al rispetto delle disposizioni della Convenzione» (articolo 8), le stesse non potranno essere imputabili prima del 2011 alla luce delle eventuali decisioni che saranno prese dall'Assemblea degli Stati parte (la cui prima riunione si terrà a Vientiane, Laos, nel novembre 2010).

Anche questi oneri sono comunque da calcolare in base alla scala dei contributi delle Nazioni Unite, opportunamente adeguata al numero degli Stati parte della Convenzione. Al momento non essendo state ancora sostenute spese per tale attività si stima prudenzialmente che i costi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, possano essere ricompresi in 10.000 euro annui.

La spesa totale pertanto dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14 è stabilita in 50.000 euro a regime.

Quanto all'obbligo per gli Stati in grado di farlo di fornire assistenza tecnica, materiale e finanziaria, di cui all'articolo 6 della Convenzione, per adempiere gli obblighi previsti dalla Convenzione, va rilevato quanto segue.

Sia per le attività di distruzione delle munizioni a grappolo, che di assistenza per la rimozione e distruzione dei residui delle munizioni a grappolo dalle aree contaminate e educazione alla riduzione dei rischi (articolo 4 della Convenzione) ed assistenza alle vittime (articolo 5 della Convenzione), esse potranno essere fornite sulla base delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili sul Fondo per lo sminamento umanitario ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 58.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

a) *Necessità dell'intervento normativo*

L'intervento normativo si rende necessario al fine di:

formalizzare l'adesione dell'Italia alla Convenzione sulle munizioni a grappolo e recepire gli obblighi che esso pone nel nostro ordinamento;

provvedere alle necessarie modifiche e integrazioni delle disposizioni già previste dal nostro ordinamento in materia di costruzione, detenzione e vendita di munizioni a grappolo, e norme per la distruzione dell'arsenale presente, con le eccezioni previste dalla Convenzione a scopo di addestramento;

estendere il campo di applicazione della legge 7 marzo 2001, n. 58, relativa allo sminamento umanitario, anche alla bonifica dei territori con residui di munizioni a grappolo;

designare un'autorità di riferimento presso l'ONU che relazioni sullo stato di attuazione degli obblighi previsti dalla Convenzione a carico degli Stati parte;

prevedere un adeguato impianto sanzionatorio per chiunque impiega, sviluppa, produce munizioni a grappolo;

provvedere alla copertura delle spese, obbligatoriamente derivanti dall'articolo 14 della Convenzione stessa, relative alle Assemblee degli Stati parte, alle Conferenze di riesame e alle Conferenze di emendamento ed alle altre attività di cui al citato articolo 14.

b) *Analisi del quadro normativo*

Non esiste nell'ordinamento giuridico italiano alcuna norma che riguardi specificamente la tipologia delle munizioni a grappolo. Il quadro generale di riferimento normativo per il diritto umanitario e per la messa al bando delle armi ritenute aventi effetti inumani è la legge 14 dicembre 1994, n. 715, (ratifica della Convenzione di Ginevra su certe armi convenzionali (CCW) e dei suoi Protocolli addizionali I, II e III), seguita dalla legge 30 luglio 1998, n. 290, (ratifica del Protocollo II emendato e del Protocollo IV della Convenzione CCW), e dalla legge 12 novembre 2009, n. 173, (ratifica del Protocollo V della Convenzione CCW, relativo ai residuati bellici esplosivi).

Ai fini della ratifica della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo rilevano – per analogia – la legge 29 ottobre 1997, n. 374, sulla messa al bando delle mine antipersona e la legge 26 marzo 1999, n. 106,

(ratifica della Convenzione di Ottawa sulle mine antipersona). Importante anche, ai fini dell'assistenza di carattere umanitario, la legge 7 marzo 2001, n. 58, che ha istituito il Fondo per lo sminamento umanitario.

2. INCIDENZA DELLE NORME PROPOSTE SULLE LEGGI E SUI REGOLAMENTI VIGENTI

In assenza di una normativa italiana *ad hoc* in materia di munizioni a grappolo, non si ravvisa un'incidenza diretta della norma proposta sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Per meglio imputare le attività di rimozione, assistenza alle vittime e cooperazione internazionale (previste dagli articoli 4, 5 e 6 della Convenzione), si è provveduto ad emendare la legge 7 marzo 2001, n. 58, che ha istituito il «Fondo per lo sminamento umanitario», al fine di includere anche le munizioni a grappoli e relativi residuati tra le tipologie di armamento oggetto degli interventi da finanziare a valere sul Fondo.

3. ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO

La norma proposta è compatibile con l'ordinamento comunitario.

4. ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ CON LE COMPETENZE DELLE REGIONI ORDINARIE ED A STATUTO SPECIALE

La norma proposta non incide sulle competenze delle regioni.

5. VERIFICA DELLA COERENZA CON LE FONTI LEGISLATIVE PRIMARIE CHE DISPONGONO IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE REGIONI O AGLI ENTI LOCALI

La norma proposta è coerente con le fonti legislative primarie e non necessita di alcun trasferimento di funzioni alle regioni oppure agli enti locali.

6. VERIFICA DELL'ASSENZA DI RILEGIFICAZIONE E DELLA PIENA UTILIZZAZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI DELEGIFICAZIONE

Non viene proposta alcuna delegificazione di norme secondarie.

La riserva assoluta di legge per quanto attiene alle norme che prevedano spese per il bilancio dello Stato non consente la possibilità di delegificazione del provvedimento.

7. INDIVIDUAZIONE DI EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI DI DISPOSIZIONI DELL'ATTO
NORMATIVO

L'atto normativo non intende introdurre effetti abrogativi su altre leggi nazionali.

8. VERIFICA DELL'ESISTENZA DI PROGETTI DI LEGGE SU MATERIA ANALOGA ALL'ESAME DEL PARLAMENTO E RELATIVO STATO DELL'ITER

Si trovano attualmente all'esame delle Camere tre proposte di legge, delle quali l'atto Senato n. 2321 è attualmente all'esame della Commissione affari esteri del Senato. La materia è stata oggetto di un ordine del giorno nell'estate scorsa che ha impegnato il Governo a ratificare quanto prima la Convenzione di Oslo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione medesima.

Art. 3.

(Stoccaggio e distruzione delle scorte)

1. Il Ministero della difesa provvede alla distruzione delle munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione, in dotazione alle Forze armate.

2. Lo stoccaggio e la distruzione delle munizioni e delle submunizioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo le modalità previste dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della Convenzione.

3. Non si procede alla distruzione di una quantità limitata di munizioni e submunizioni di cui al comma 1, esclusivamente destinata agli scopi consentiti dall'articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione, rinnovabile tramite importazione.

Art. 4.

(Autorità competente)

1. Il Ministero degli affari esteri è designato quale autorità nazionale competente a presentare al Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) le dichiarazioni iniziali e quelle periodiche indicate dall'articolo 7 della Convenzione, nonché a ricevere e formulare le richieste e ad effettuare gli adempimenti previsti dall'articolo 8 della Convenzione medesima.

2. Il Ministero degli affari esteri, in qualità di autorità nazionale per gli adempimenti internazionali di cui al comma 1, riceve dai Ministeri competenti i dati necessari alla compilazione dei rapporti nazionali, di cui all'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione, in particolare:

a) dal Ministero della difesa i dati relativi alle lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*;

b) dal Ministero dello sviluppo economico i dati relativi alla lettera *c)*.

Art. 5.

(Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58)

1. All'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 58, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*I*-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Fondo di cui al comma 1 è destinato, altresì, alla realizzazione di programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo, da attuare secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 6 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, e all'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo, prevista dall'articolo 5 della citata Convenzione, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico.».

Art. 6.

(Sanzioni)

1. Chiunque impiega, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, ovvero assiste, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attività, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 258.228 a euro 516.456.

2. La sanzione prevista dal comma 1 è diminuita fino alla metà se il fatto per cui si procede è di particolare tenuità.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, concernenti le attività di smaltimento del munizionamento a grappolo, da realizzare in attuazione della Convenzione, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2011, di euro 2.006.400 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015.

2. Per l'attuazione dell'articolo 14 della Convenzione, è autorizzata la spesa valutata in euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2011.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività del monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause di scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية

集束弹药公约

CONVENTION ON CLUSTER MUNITIONS

CONVENTION SUR LES ARMES À SOUS-MUNITIONS

Конвенция по кассетным боеприпасам

CONVENCIÓN SOBRE MUNICIONES EN RACIMO



CONVENTION ON CLUSTER MUNITIONS



UNITED NATIONS
2008

CONVENTION ON CLUSTER MUNITIONS

The States Parties to this Convention,

Deeply concerned that civilian populations and individual civilians continue to bear the brunt of armed conflict,

Determined to put an end for all time to the suffering and casualties caused by cluster munitions at the time of their use, when they fail to function as intended or when they are abandoned,

Concerned that cluster munition remnants kill or maim civilians, including women and children, obstruct economic and social development, including through the loss of livelihood, impede post-conflict rehabilitation and reconstruction, delay or prevent the return of refugees and internally displaced persons, can negatively impact on national and international peace-building and humanitarian assistance efforts, and have other severe consequences that can persist for many years after use,

Deeply concerned also at the dangers presented by the large national stockpiles of cluster munitions retained for operational use and *determined* to ensure their rapid destruction,

Believing it necessary to contribute effectively in an efficient, coordinated manner to resolving the challenge of removing cluster munition remnants located throughout the world, and to ensure their destruction,

Determined also to ensure the full realization of the rights of all cluster munition victims and *recognizing* their inherent dignity,

Resolved to do their utmost in providing assistance to cluster munition victims, including medical care, rehabilitation and psychological support, as well as providing for their social and economic inclusion,

Recognizing the need to provide age- and gender-sensitive assistance to cluster munition victims and to address the special needs of vulnerable groups,

Bearing in mind the Convention on the Rights of Persons with Disabilities which, inter alia, requires that States Parties to that Convention undertake to ensure and promote the full realization of all human rights and fundamental freedoms of all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability,

Mindful of the need to coordinate adequately efforts undertaken in various fora to address the rights and needs of victims of various types of weapons, and *resolved* to avoid discrimination among victims of various types of weapons,

Reaffirming that in cases not covered by this Convention or by other international agreements, civilians and combatants remain under the protection and authority of the principles of international law, derived from established custom, from the principles of humanity and from the dictates of public conscience,

Resolved also that armed groups distinct from the armed forces of a State shall not, under any circumstances, be permitted to engage in any activity prohibited to a State Party to this Convention,

Welcoming the very broad international support for the international norm prohibiting anti-personnel mines, enshrined in the 1997 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction,

Welcoming also the adoption of the Protocol on Explosive Remnants of War, annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, and its entry into force on 12 November 2006, and *wishing* to enhance the protection of civilians from the effects of cluster munition remnants in post-conflict environments,

~~*Bearing in mind* also United Nations Security Council Resolution 1325 on women, peace and security and United Nations Security Council Resolution 1612 on children in armed conflict,~~

Welcoming further the steps taken nationally, regionally and globally in recent years aimed at prohibiting, restricting or suspending the use, stockpiling, production and transfer of cluster munitions,

Stressing the role of public conscience in furthering the principles of humanity as evidenced by the global call for an end to civilian suffering caused by cluster munitions and *recognizing* the efforts to that end undertaken by the United Nations, the International Committee of the Red Cross, the Cluster Munition Coalition and numerous other non-governmental organizations around the world,

Reaffirming the Declaration of the Oslo Conference on Cluster Munitions, by which, inter alia, States recognized the grave consequences

caused by the use of cluster munitions and committed themselves to conclude by 2008 a legally binding instrument that would prohibit the use, production, transfer and stockpiling of cluster munitions that cause unacceptable harm to civilians, and would establish a framework for cooperation and assistance that ensures adequate provision of care and rehabilitation for victims, clearance of contaminated areas, risk reduction education and destruction of stockpiles,

Emphasizing the desirability of attracting the adherence of all States to this Convention, and *determined* to work strenuously towards the promotion of its universalization and its full implementation,

Basing themselves on the principles and rules of international humanitarian law, in particular the principle that the right of parties to an armed conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited, and the rules that the parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly direct their operations against military objectives only, that in the conduct of military operations constant care shall be taken to spare the civilian population, civilians and civilian objects and that the civilian population and individual civilians enjoy general protection against dangers arising from military operations,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

General obligations and scope of application

1. ~~Each State Party undertakes never under any circumstances to:~~
 - (a) Use cluster munitions;
 - (b) Develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or transfer to anyone, directly or indirectly, cluster munitions;
 - (c) Assist, encourage or induce anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention.
2. Paragraph 1 of this Article applies, *mutatis mutandis*, to explosive bomblets that are specifically designed to be dispersed or released from dispensers affixed to aircraft.
3. This Convention does not apply to mines.

Article 2 Definitions

For the purposes of this Convention:

1. **“Cluster munition victims”** means all persons who have been killed or suffered physical or psychological injury, economic loss, social marginalization or substantial impairment of the realization of their rights caused by the use of cluster munitions. They include those persons directly impacted by cluster munitions as well as their affected families and communities;

2. **“Cluster munition”** means a conventional munition that is designed to disperse or release explosive submunitions each weighing less than 20 kilograms, and includes those explosive submunitions. It does not mean the following:

(a) A munition or submunition designed to dispense flares, smoke, pyrotechnics or chaff; or a munition designed exclusively for an air defence role;

(b) A munition or submunition designed to produce electrical or electronic effects;

(c) A munition that, in order to avoid indiscriminate area effects and the risks posed by unexploded submunitions, has all of the following characteristics:

(i) Each munition contains fewer than ten explosive submunitions;

(ii) Each explosive submunition weighs more than four kilograms;

(iii) Each explosive submunition is designed to detect and engage a single target object;

(iv) Each explosive submunition is equipped with an electronic self-destruction mechanism;

(v) Each explosive submunition is equipped with an electronic self-deactivating feature;

3. **“Explosive submunition”** means a conventional munition that in order to perform its task is dispersed or released by a cluster munition and is designed to function by detonating an explosive charge prior to, on or after impact;

4. **“Failed cluster munition”** means a cluster munition that has been fired, dropped, launched, projected or otherwise delivered and which should have dispersed or released its explosive submunitions but failed to do so;

5. **“Unexploded submunition”** means an explosive submunition that has been dispersed or released by, or otherwise separated from, a cluster munition and has failed to explode as intended;

6. **“Abandoned cluster munitions”** means cluster munitions or explosive submunitions that have not been used and that have been left behind or dumped, and that are no longer under the control of the party that left them behind or dumped them. They may or may not have been prepared for use;

7. **“Cluster munition remnants”** means failed cluster munitions, abandoned cluster munitions, unexploded submunitions and unexploded bomblets;

8. **“Transfer”** involves, in addition to the physical movement of cluster munitions into or from national territory, the transfer of title to and control over cluster munitions, but does not involve the transfer of territory containing cluster munition remnants;

9. **“Self-destruction mechanism”** means an incorporated automatically-functioning mechanism which is in addition to the primary initiating mechanism of the munition and which secures the destruction of the munition into which it is incorporated;

10. **“Self-deactivating”** means automatically rendering a munition inoperable by means of the irreversible exhaustion of a component, for example a battery, that is essential to the operation of the munition;

11. **“Cluster munition contaminated area”** means an area known or suspected to contain cluster munition remnants;

12. **“Mine”** means a munition designed to be placed under, on or near the ground or other surface area and to be exploded by the presence, proximity or contact of a person or a vehicle;

13. **“Explosive bomblet”** means a conventional munition, weighing less than 20 kilograms, which is not self-propelled and which, in order to perform its task, is dispersed or released by a dispenser, and is designed to function by detonating an explosive charge prior to, on or after impact;

14. **“Dispenser”** means a container that is designed to disperse or release explosive bomblets and which is affixed to an aircraft at the time of dispersal or release;

15. **“Unexploded bomblet”** means an explosive bomblet that has been dispersed, released or otherwise separated from a dispenser and has failed to explode as intended.

Article 3

Storage and stockpile destruction

1. Each State Party shall, in accordance with national regulations, separate all cluster munitions under its jurisdiction and control from munitions retained for operational use and mark them for the purpose of destruction.

2. Each State Party undertakes to destroy or ensure the destruction of all cluster munitions referred to in paragraph 1 of this Article as soon as possible but not later than eight years after the entry into force of this Convention for that State Party. Each State Party undertakes to ensure that destruction methods comply with applicable international standards for protecting public health and the environment.

3. If a State Party believes that it will be unable to destroy or ensure the destruction of all cluster munitions referred to in paragraph 1 of this Article within eight years of entry into force of this Convention for that State Party it may submit a request to a Meeting of States Parties or a Review Conference for an extension of the deadline for completing the destruction of such cluster munitions by a period of up to four years. A State Party may, in exceptional circumstances, request additional extensions of up to four years. The requested extensions shall not exceed the number of years strictly necessary for that State Party to complete its obligations under paragraph 2 of this Article.

4. Each request for an extension shall set out:

(a) The duration of the proposed extension;

(b) A detailed explanation of the proposed extension, including the financial and technical means available to or required by the State Party for the

destruction of all cluster munitions referred to in paragraph 1 of this Article and, where applicable, the exceptional circumstances justifying it;

(c) A plan for how and when stockpile destruction will be completed;

(d) The quantity and type of cluster munitions and explosive submunitions held at the entry into force of this Convention for that State Party and any additional cluster munitions or explosive submunitions discovered after such entry into force;

(e) The quantity and type of cluster munitions and explosive submunitions destroyed during the period referred to in paragraph 2 of this Article; and

(f) The quantity and type of cluster munitions and explosive submunitions remaining to be destroyed during the proposed extension and the annual destruction rate expected to be achieved.

5. The Meeting of States Parties or the Review Conference shall, taking into consideration the factors referred to in paragraph 4 of this Article, assess the request and decide by a majority of votes of States Parties present and voting whether to grant the request for an extension. The States Parties may decide to grant a shorter extension than that requested and may propose benchmarks for the extension, as appropriate. A request for an extension shall be submitted a minimum of nine months prior to the Meeting of States Parties or the Review Conference at which it is to be considered.

6. Notwithstanding the provisions of Article 1 of this Convention, the retention or acquisition of a limited number of cluster munitions and explosive submunitions for the development of and training in cluster munition and explosive submunition detection, clearance or destruction techniques, or for the development of cluster munition counter-measures, is permitted. The amount of explosive submunitions retained or acquired shall not exceed the minimum number absolutely necessary for these purposes.

7. Notwithstanding the provisions of Article 1 of this Convention, the transfer of cluster munitions to another State Party for the purpose of destruction, as well as for the purposes described in paragraph 6 of this Article, is permitted.

8. States Parties retaining, acquiring or transferring cluster munitions or explosive submunitions for the purposes described in paragraphs 6 and 7 of this Article shall submit a detailed report on the planned and actual use of these cluster munitions and explosive submunitions and their type, quantity

and lot numbers. If cluster munitions or explosive submunitions are transferred to another State Party for these purposes, the report shall include reference to the receiving party. Such a report shall be prepared for each year during which a State Party retained, acquired or transferred cluster munitions or explosive submunitions and shall be submitted to the Secretary-General of the United Nations no later than 30 April of the following year.

Article 4

Clearance and destruction of cluster munition remnants and risk reduction education

1. Each State Party undertakes to clear and destroy, or ensure the clearance and destruction of, cluster munition remnants located in cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control, as follows:

(a) Where cluster munition remnants are located in areas under its jurisdiction or control at the date of entry into force of this Convention for that State Party, such clearance and destruction shall be completed as soon as possible but not later than ten years from that date;

(b) Where, after entry into force of this Convention for that State Party, cluster munitions have become cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control, such clearance and destruction must be completed as soon as possible but not later than ten years after the end of the active hostilities during which such cluster munitions became cluster munition remnants; and

(c) Upon fulfilling either of its obligations set out in subparagraphs (a) and (b) of this paragraph, that State Party shall make a declaration of compliance to the next Meeting of States Parties.

2. In fulfilling its obligations under paragraph 1 of this Article, each State Party shall take the following measures as soon as possible, taking into consideration the provisions of Article 6 of this Convention regarding international cooperation and assistance:

(a) Survey, assess and record the threat posed by cluster munition remnants, making every effort to identify all cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control;

(b) Assess and prioritize needs in terms of marking, protection of civilians, clearance and destruction, and take steps to mobilize resources and develop a national plan to carry out these activities, building, where appropriate, upon existing structures, experiences and methodologies;

(c) Take all feasible steps to ensure that all cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control are perimeter-marked, monitored and protected by fencing or other means to ensure the effective exclusion of civilians. Warning signs based on methods of marking readily recognizable by the affected community should be utilized in the marking of suspected hazardous areas. Signs and other hazardous area boundary markers should, as far as possible, be visible, legible, durable and resistant to environmental effects and should clearly identify which side of the marked boundary is considered to be within the cluster munition contaminated areas and which side is considered to be safe;

(d) Clear and destroy all cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control; and

(e) Conduct risk reduction education to ensure awareness among civilians living in or around cluster munition contaminated areas of the risks posed by such remnants.

3. In conducting the activities referred to in paragraph 2 of this Article, each State Party shall take into account international standards, including the International Mine Action Standards (IMAS).

4. This paragraph shall apply in cases in which cluster munitions have been used or abandoned by one State Party prior to entry into force of this Convention for that State Party and have become cluster munition remnants that are located in areas under the jurisdiction or control of another State Party at the time of entry into force of this Convention for the latter.

(a) In such cases, upon entry into force of this Convention for both States Parties, the former State Party is strongly encouraged to provide, *inter alia*, technical, financial, material or human resources assistance to the latter State Party, either bilaterally or through a mutually agreed third party, including through the United Nations system or other relevant organizations, to facilitate the marking, clearance and destruction of such cluster munition remnants.

(b) Such assistance shall include, where available, information on types and quantities of the cluster munitions used, precise locations of cluster munition strikes and areas in which cluster munition remnants are known to be located.

5. If a State Party believes that it will be unable to clear and destroy or ensure the clearance and destruction of all cluster munition remnants referred to in paragraph 1 of this Article within ten years of the entry into force of this

Convention for that State Party, it may submit a request to a Meeting of States Parties or a Review Conference for an extension of the deadline for completing the clearance and destruction of such cluster munition remnants by a period of up to five years. The requested extension shall not exceed the number of years strictly necessary for that State Party to complete its obligations under paragraph 1 of this Article.

6. A request for an extension shall be submitted to a Meeting of States Parties or a Review Conference prior to the expiry of the time period referred to in paragraph 1 of this Article for that State Party. Each request shall be submitted a minimum of nine months prior to the Meeting of States Parties or Review Conference at which it is to be considered. Each request shall set out:

- (a) The duration of the proposed extension;
- (b) A detailed explanation of the reasons for the proposed extension, including the financial and technical means available to and required by the State Party for the clearance and destruction of all cluster munition remnants during the proposed extension;
- (c) The preparation of future work and the status of work already conducted under national clearance and demining programmes during the initial ten year period referred to in paragraph 1 of this Article and any subsequent extensions;
- (d) The total area containing cluster munition remnants at the time of entry into force of this Convention for that State Party and any additional areas containing cluster munition remnants discovered after such entry into force;
- (e) The total area containing cluster munition remnants cleared since entry into force of this Convention;
- (f) The total area containing cluster munition remnants remaining to be cleared during the proposed extension;
- (g) The circumstances that have impeded the ability of the State Party to destroy all cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control during the initial ten year period referred to in paragraph 1 of this Article, and those that may impede this ability during the proposed extension;
- (h) The humanitarian, social, economic and environmental implications of the proposed extension; and

(i) Any other information relevant to the request for the proposed extension.

7. The Meeting of States Parties or the Review Conference shall, taking into consideration the factors referred to in paragraph 6 of this Article, including, *inter alia*, the quantities of cluster munition remnants reported, assess the request and decide by a majority of votes of States Parties present and voting whether to grant the request for an extension. The States Parties may decide to grant a shorter extension than that requested and may propose benchmarks for the extension, as appropriate.

8. Such an extension may be renewed by a period of up to five years upon the submission of a new request, in accordance with paragraphs 5, 6 and 7 of this Article. In requesting a further extension a State Party shall submit relevant additional information on what has been undertaken during the previous extension granted pursuant to this Article.

Article 5

Victim assistance

1. Each State Party with respect to cluster munition victims in areas under its jurisdiction or control shall, in accordance with applicable international humanitarian and human rights law, adequately provide age- and gender-sensitive assistance, including medical care, rehabilitation and psychological support, as well as provide for their social and economic inclusion. Each State Party shall make every effort to collect reliable relevant data with respect to cluster munition victims.

2. In fulfilling its obligations under paragraph 1 of this Article each State Party shall:

- (a) Assess the needs of cluster munition victims;
- (b) Develop, implement and enforce any necessary national laws and policies;
- (c) Develop a national plan and budget, including timeframes to carry out these activities, with a view to incorporating them within the existing national disability, development and human rights frameworks and mechanisms, while respecting the specific role and contribution of relevant actors;
- (d) Take steps to mobilize national and international resources;

(e) Not discriminate against or among cluster munition victims, or between cluster munition victims and those who have suffered injuries or disabilities from other causes; differences in treatment should be based only on medical, rehabilitative, psychological or socio-economic needs;

(f) Closely consult with and actively involve cluster munition victims and their representative organizations;

(g) Designate a focal point within the government for coordination of matters relating to the implementation of this Article; and

(h) Strive to incorporate relevant guidelines and good practices including in the areas of medical care, rehabilitation and psychological support, as well as social and economic inclusion.

Article 6

International cooperation and assistance

1. In fulfilling its obligations under this Convention each State Party has the right to seek and receive assistance.

2. Each State Party in a position to do so shall provide technical, material and financial assistance to States Parties affected by cluster munitions, aimed at the implementation of the obligations of this Convention. Such assistance may be provided, inter alia, through the United Nations system, international, regional or national organizations or institutions, non-governmental organizations or institutions, or on a bilateral basis.

3. Each State Party undertakes to facilitate and shall have the right to participate in the fullest possible exchange of equipment and scientific and technological information concerning the implementation of this Convention. The States Parties shall not impose undue restrictions on the provision and receipt of clearance and other such equipment and related technological information for humanitarian purposes.

4. In addition to any obligations it may have pursuant to paragraph 4 of Article 4 of this Convention, each State Party in a position to do so shall provide assistance for clearance and destruction of cluster munition remnants and information concerning various means and technologies related to clearance of cluster munitions, as well as lists of experts, expert agencies or national points of contact on clearance and destruction of cluster munition remnants and related activities.

5. Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the destruction of stockpiled cluster munitions, and shall also provide assistance to identify, assess and prioritize needs and practical measures in terms of marking, risk reduction education, protection of civilians and clearance and destruction as provided in Article 4 of this Convention.

6. Where, after entry into force of this Convention, cluster munitions have become cluster munition remnants located in areas under the jurisdiction or control of a State Party, each State Party in a position to do so shall urgently provide emergency assistance to the affected State Party.

7. Each State Party in a position to do so shall provide assistance for the implementation of the obligations referred to in Article 5 of this Convention to adequately provide age- and gender-sensitive assistance, including medical care, rehabilitation and psychological support, as well as provide for social and economic inclusion of cluster munition victims. Such assistance may be provided, inter alia, through the United Nations system, international, regional or national organizations or institutions, the International Committee of the Red Cross, national Red Cross and Red Crescent Societies and their International Federation, non-governmental organizations or on a bilateral basis.

8. Each State Party in a position to do so shall provide assistance to contribute to the economic and social recovery needed as a result of cluster munition use in affected States Parties.

9. Each State Party in a position to do so may contribute to relevant trust funds in order to facilitate the provision of assistance under this Article.

10. Each State Party that seeks and receives assistance shall take all appropriate measures in order to facilitate the timely and effective implementation of this Convention, including facilitation of the entry and exit of personnel, materiel and equipment, in a manner consistent with national laws and regulations, taking into consideration international best practices.

11. Each State Party may, with the purpose of developing a national action plan, request the United Nations system, regional organizations, other States Parties or other competent intergovernmental or non-governmental institutions to assist its authorities to determine, inter alia:

(a) The nature and extent of cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control;

(b) The financial, technological and human resources required for the implementation of the plan;

(c) The time estimated as necessary to clear and destroy all cluster munition remnants located in areas under its jurisdiction or control;

(d) Risk reduction education programmes and awareness activities to reduce the incidence of injuries or deaths caused by cluster munition remnants;

(e) Assistance to cluster munition victims; and

(f) The coordination relationship between the government of the State Party concerned and the relevant governmental, intergovernmental or non-governmental entities that will work in the implementation of the plan.

12. States Parties giving and receiving assistance under the provisions of this Article shall cooperate with a view to ensuring the full and prompt implementation of agreed assistance programmes.

Article 7

Transparency measures

1. Each State Party shall report to the Secretary-General of the United Nations as soon as practicable, and in any event not later than 180 days after the entry into force of this Convention for that State Party, on:

~~(a) The national implementation measures referred to in Article 9 of this Convention;~~

(b) The total of all cluster munitions, including explosive submunitions, referred to in paragraph 1 of Article 3 of this Convention, to include a breakdown of their type, quantity and, if possible, lot numbers of each type;

(c) The technical characteristics of each type of cluster munition produced by that State Party prior to entry into force of this Convention for it, to the extent known, and those currently owned or possessed by it, giving, where reasonably possible, such categories of information as may facilitate identification and clearance of cluster munitions; at a minimum, this information shall include the dimensions, fusing, explosive content, metallic content, colour photographs and other information that may facilitate the clearance of cluster munition remnants;

(d) The status and progress of programmes for the conversion or decommissioning of production facilities for cluster munitions;

(e) The status and progress of programmes for the destruction, in accordance with Article 3 of this Convention, of cluster munitions, including explosive submunitions, with details of the methods that will be used in destruction, the location of all destruction sites and the applicable safety and environmental standards to be observed;

(f) The types and quantities of cluster munitions, including explosive submunitions, destroyed in accordance with Article 3 of this Convention, including details of the methods of destruction used, the location of the destruction sites and the applicable safety and environmental standards observed;

(g) Stockpiles of cluster munitions, including explosive submunitions, discovered after reported completion of the programme referred to in subparagraph (e) of this paragraph, and plans for their destruction in accordance with Article 3 of this Convention;

(h) To the extent possible, the size and location of all cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control, to include as much detail as possible regarding the type and quantity of each type of cluster munition remnant in each such area and when they were used;

(i) The status and progress of programmes for the clearance and destruction of all types and quantities of cluster munition remnants cleared and ~~destroyed in accordance with Article 4 of this Convention, to include the size and location of the cluster munition contaminated area cleared and a~~ breakdown of the quantity of each type of cluster munition remnant cleared and destroyed;

(j) The measures taken to provide risk reduction education and, in particular, an immediate and effective warning to civilians living in cluster munition contaminated areas under its jurisdiction or control;

(k) The status and progress of implementation of its obligations under Article 5 of this Convention to adequately provide age- and gender- sensitive assistance, including medical care, rehabilitation and psychological support, as well as provide for social and economic inclusion of cluster munition victims and to collect reliable relevant data with respect to cluster munition victims;

(l) The name and contact details of the institutions mandated to provide information and to carry out the measures described in this paragraph;

(m) The amount of national resources, including financial, material or in kind, allocated to the implementation of Articles 3, 4 and 5 of this Convention; and

(n) The amounts, types and destinations of international cooperation and assistance provided under Article 6 of this Convention.

2. The information provided in accordance with paragraph 1 of this Article shall be updated by the States Parties annually, covering the previous calendar year, and reported to the Secretary-General of the United Nations not later than 30 April of each year.

3. The Secretary-General of the United Nations shall transmit all such reports received to the States Parties.

Article 8

Facilitation and clarification of compliance

1. The States Parties agree to consult and cooperate with each other regarding the implementation of the provisions of this Convention and to work together in a spirit of cooperation to facilitate compliance by States Parties with their obligations under this Convention.

2. If one or more States Parties wish to clarify and seek to resolve questions relating to a matter of compliance with the provisions of this Convention by another State Party, it may submit, through the Secretary-General of the United Nations, a Request for Clarification of that matter to that State Party. ~~Such a request shall be accompanied by all appropriate information.~~ Each State Party shall refrain from unfounded Requests for Clarification, care being taken to avoid abuse. A State Party that receives a Request for Clarification shall provide, through the Secretary-General of the United Nations, within 28 days to the requesting State Party all information that would assist in clarifying the matter.

3. If the requesting State Party does not receive a response through the Secretary-General of the United Nations within that time period, or deems the response to the Request for Clarification to be unsatisfactory, it may submit the matter through the Secretary-General of the United Nations to the next Meeting of States Parties. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the submission, accompanied by all appropriate information pertaining to the Request for Clarification, to all States Parties. All such information shall be presented to the requested State Party which shall have the right to respond.

4. Pending the convening of any Meeting of States Parties, any of the States Parties concerned may request the Secretary-General of the United Nations to exercise his or her good offices to facilitate the clarification requested.

5. Where a matter has been submitted to it pursuant to paragraph 3 of this Article, the Meeting of States Parties shall first determine whether to consider that matter further, taking into account all information submitted by the States Parties concerned. If it does so determine, the Meeting of States Parties may suggest to the States Parties concerned ways and means further to clarify or resolve the matter under consideration, including the initiation of appropriate procedures in conformity with international law. In circumstances where the issue at hand is determined to be due to circumstances beyond the control of the requested State Party, the Meeting of States Parties may recommend appropriate measures, including the use of cooperative measures referred to in Article 6 of this Convention.

6. In addition to the procedures provided for in paragraphs 2 to 5 of this Article, the Meeting of States Parties may decide to adopt such other general procedures or specific mechanisms for clarification of compliance, including facts, and resolution of instances of non-compliance with the provisions of this Convention as it deems appropriate.

Article 9

National implementation measures

Each State Party shall take all appropriate legal, administrative and other ~~measures to implement this Convention, including the imposition of penal sanctions to prevent and suppress any activity prohibited to a State Party under this Convention undertaken by persons or on territory under its jurisdiction or control.~~

Article 10

Settlement of disputes

1. When a dispute arises between two or more States Parties relating to the interpretation or application of this Convention, the States Parties concerned shall consult together with a view to the expeditious settlement of the dispute by negotiation or by other peaceful means of their choice, including recourse to the Meeting of States Parties and referral to the International Court of Justice in conformity with the Statute of the Court.

2. The Meeting of States Parties may contribute to the settlement of the dispute by whatever means it deems appropriate, including offering its good

offices, calling upon the States Parties concerned to start the settlement procedure of their choice and recommending a time-limit for any agreed procedure.

Article 11

Meetings of States Parties

1. The States Parties shall meet regularly in order to consider and, where necessary, take decisions in respect of any matter with regard to the application or implementation of this Convention, including:

- (a) The operation and status of this Convention;
- (b) Matters arising from the reports submitted under the provisions of this Convention;
- (c) International cooperation and assistance in accordance with Article 6 of this Convention;
- (d) The development of technologies to clear cluster munition remnants;
- (e) Submissions of States Parties under Articles 8 and 10 of this Convention; and
- (f) Submissions of States Parties as provided for in Articles 3 and 4 of this Convention.

2. The first Meeting of States Parties shall be convened by the Secretary-General of the United Nations within one year of entry into force of this Convention. The subsequent meetings shall be convened by the Secretary-General of the United Nations annually until the first Review Conference.

3. States not party to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and relevant non-governmental organizations may be invited to attend these meetings as observers in accordance with the agreed rules of procedure.

Article 12

Review Conferences

1. A Review Conference shall be convened by the Secretary-General of the United Nations five years after the entry into force of this Convention. Further Review Conferences shall be convened by the Secretary-General of the United Nations if so requested by one or more States Parties, provided that the interval between Review Conferences shall in no case be less than five years. All States Parties to this Convention shall be invited to each Review Conference.

2. The purpose of the Review Conference shall be:

(a) To review the operation and status of this Convention;

(b) To consider the need for and the interval between further Meetings of States Parties referred to in paragraph 2 of Article 11 of this Convention; and

(c) To take decisions on submissions of States Parties as provided for in Articles 3 and 4 of this Convention.

3. States not party to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and relevant non-governmental organizations may be invited to attend each Review Conference as observers in accordance with the agreed rules of procedure.

Article 13

Amendments

1. At any time after its entry into force any State Party may propose amendments to this Convention. Any proposal for an amendment shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations, who shall circulate it to all States Parties and shall seek their views on whether an Amendment Conference should be convened to consider the proposal. If a majority of the States Parties notify the Secretary-General of the United Nations no later than 90 days after its circulation that they support further consideration of the proposal, the Secretary-General of the United Nations shall convene an Amendment Conference to which all States Parties shall be invited.

2. States not party to this Convention, as well as the United Nations, other relevant international organizations or institutions, regional organizations, the

International Committee of the Red Cross, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and relevant non-governmental organizations may be invited to attend each Amendment Conference as observers in accordance with the agreed rules of procedure.

3. The Amendment Conference shall be held immediately following a Meeting of States Parties or a Review Conference unless a majority of the States Parties request that it be held earlier.

4. Any amendment to this Convention shall be adopted by a majority of two-thirds of the States Parties present and voting at the Amendment Conference. The Depositary shall communicate any amendment so adopted to all States.

5. An amendment to this Convention shall enter into force for States Parties that have accepted the amendment on the date of deposit of acceptances by a majority of the States which were Parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter it shall enter into force for any remaining State Party on the date of deposit of its instrument of acceptance.

Article 14

Costs and administrative tasks

1. The costs of the Meetings of States Parties, the Review Conferences and the Amendment Conferences shall be borne by the States Parties and States not party to this Convention participating therein, in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.

2. The costs incurred by the Secretary-General of the United Nations under Articles 7 and 8 of this Convention shall be borne by the States Parties in accordance with the United Nations scale of assessment adjusted appropriately.

3. The performance by the Secretary-General of the United Nations of administrative tasks assigned to him or her under this Convention is subject to an appropriate United Nations mandate.

Article 15

Signature

This Convention, done at Dublin on 30 May 2008, shall be open for signature at Oslo by all States on 3 December 2008 and thereafter at United Nations Headquarters in New York until its entry into force.

Article 16***Ratification, acceptance, approval or accession***

1. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories.
2. It shall be open for accession by any State that has not signed the Convention.
3. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Depositary.

Article 17***Entry into force***

1. This Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after the month in which the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession has been deposited.
2. For any State that deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession after the date of the deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this Convention shall enter into force on the first day of the sixth month after the date on which that State has deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 18***Provisional application***

Any State may, at the time of its ratification, acceptance, approval or accession, declare that it will apply provisionally Article 1 of this Convention pending its entry into force for that State.

Article 19***Reservations***

The Articles of this Convention shall not be subject to reservations.

Article 20***Duration and withdrawal***

1. This Convention shall be of unlimited duration.

2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw from this Convention. It shall give notice of such withdrawal to all other States Parties, to the Depositary and to the United Nations Security Council. Such instrument of withdrawal shall include a full explanation of the reasons motivating withdrawal.

3. Such withdrawal shall only take effect six months after the receipt of the instrument of withdrawal by the Depositary. If, however, on the expiry of that six-month period, the withdrawing State Party is engaged in an armed conflict, the withdrawal shall not take effect before the end of the armed conflict.

Article 21

Relations with States not party to this Convention

1. Each State Party shall encourage States not party to this Convention to ratify, accept, approve or accede to this Convention, with the goal of attracting the adherence of all States to this Convention.

2. Each State Party shall notify the governments of all States not party to this Convention, referred to in paragraph 3 of this Article, of its obligations under this Convention, shall promote the norms it establishes and shall make its best efforts to discourage States not party to this Convention from using cluster munitions.

3. Notwithstanding the provisions of Article 1 of this Convention and in accordance with international law, States Parties, their military personnel or ~~nationals, may engage in military cooperation and operations with States not party to this Convention that might engage in activities prohibited to a State Party.~~

4. Nothing in paragraph 3 of this Article shall authorize a State Party:

- (a) To develop, produce or otherwise acquire cluster munitions;
- (b) To itself stockpile or transfer cluster munitions;
- (c) To itself use cluster munitions; or
- (d) To expressly request the use of cluster munitions in cases where the choice of munitions used is within its exclusive control.

Article 22
Depositary

The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the Depositary of this Convention.

Article 23
Authentic texts

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of this Convention shall be equally authentic.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Convention on Cluster Munitions, done at Dublin on 30 May 2008, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de la Convention sur les armes à sous-munitions, faite à Dublin le 30 mai 2008, dont l'original se trouve déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

For the Secretary-General,
The Legal Counsel
(Under-Secretary-General
for Legal Affairs)

Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique
(Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques)



Patricia O'Brien

United Nations
New York, 30 October 2008

Organisation des Nations Unies
New York, le 30 octobre 2008

TRADUZIONE NON UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA

CONVENZIONE SULLE MUNIZIONI A GRAPPOLO

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

Seramente preoccupati dal fatto che le popolazioni civili e i civili continuano a essere le principali vittime dei conflitti armati,

Determinati a mettere definitivamente termine alle sofferenze e alle perdite di vite umane causate dall'utilizzo di munizioni a grappolo al momento del loro impiego, allorché non funzionano come previsto o vengono abbandonate,

Preoccupati dal fatto che i residuati di munizioni a grappolo uccidono o mutilano i civili, compresi donne e bambini, ostacolano lo sviluppo economico e sociale, anche causando la perdita dei mezzi di sostentamento, ostacolano la riabilitazione e la ricostruzione postbellica, ritardano o impediscono il ritorno dei rifugiati e degli sfollati interni, possono avere conseguenze nefaste sugli sforzi nazionali e internazionali tesi a stabilire la pace e prestare assistenza umanitaria e hanno altre conseguenze gravi che possono perdurare per molti anni dopo l'utilizzo di detti ordigni,

Seramente preoccupati anche dai pericoli rappresentati dalle ingenti riserve nazionali di munizioni a grappolo conservate per usi operativi, e *determinati* a garantirne la rapida distruzione,

Convinti della necessità di contribuire realmente in maniera efficace e coordinata a risolvere il problema della rimozione dei residuati di munizioni a grappolo disseminati in tutto il mondo provvedendo alla loro distruzione,

Determinati a garantire la piena realizzazione dei diritti di tutte le vittime di munizioni a grappolo, e *riconoscendone* la dignità intrinseca,

Decisi a fare tutto il possibile per prestare assistenza alle vittime di munizioni a grappolo, anche attraverso le cure mediche, la riabilitazione e il sostegno psicologico, nonché ad assicurare il loro inserimento sociale e economico,

Riconoscendo la necessità di prestare un'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo che sia commisurata all'età e alle caratteristiche di genere e di affrontare le specifiche esigenze delle fasce vulnerabili,

Richiamando la Convenzione relativa ai diritti delle persone con disabilità che richiede, tra l'altro, che gli Stati Parte della stessa si impegnino a garantire e promuovere il pieno godimento di tutti i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità senza alcuna discriminazione basata sulla disabilità,

Consapevoli della necessità di garantire un adeguato coordinamento degli sforzi avviati in diverse sedi per esaminare i diritti e le esigenze delle vittime di diversi tipi di armi, e *decisi* a evitare qualsiasi discriminazione tra le vittime di diversi tipi di armi,

Ribadendo che, nei casi non contemplati dalla presente Convenzione o da altri accordi internazionali, i diritti dei civili e dei combattenti sono tutelati dai principi del diritto internazionale, ispirati dagli usi stabiliti, dai principi umanitari e dai dettami della pubblica coscienza,

Convinti altresì che i gruppi armati non appartenenti alle forze armate di uno Stato non debbano in nessun caso essere autorizzati a intraprendere qualsiasi attività vietata a uno Stato Parte della presente Convenzione,

Apprezzando il forte sostegno internazionale a favore della normativa internazionale in materia di divieto delle mine antipersona, sancita dalla Convenzione del 1997 sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione,

Apprezzando inoltre l'adozione del Protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi, allegato alla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi convenzionali che si ritiene possano produrre effetti traumatici eccessivi o colpire indiscriminatamente, e della sua entrata in vigore il 12 novembre 2006, e *desiderosi* di migliorare la protezione dei civili dagli effetti dei residuati di munizioni a grappolo nelle situazioni postbelliche,

Richiamandosi altresì alla risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza e alla risoluzione 1612 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sui bambini nei conflitti armati,

Apprezzando d'altro canto le misure adottate su scala nazionale, regionale e mondiale nel corso degli ultimi anni al fine di vietare, limitare o sospendere l'impiego, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo,

Sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nella diffusione dei principi umanitari, come dimostra l'appello a mettere fine alle sofferenze causate ai civili dalle munizioni a grappolo e *riconoscendo* gli sforzi realizzati a tale scopo dalle Nazioni Unite, dal Comitato internazionale della Croce Rossa, dalla Coalizione contro le munizioni a grappolo e da molte altre organizzazioni non governative di tutto il mondo,

Ribadendo la Dichiarazione della Conferenza di Oslo sulle munizioni a grappolo con la quale gli Stati hanno riconosciuto, tra l'altro, le gravi conseguenze prodotte dall'impiego di munizioni a grappolo e si sono impegnati a stipulare entro il 2008 uno strumento giuridico vincolante che vieti l'impiego, la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio di munizioni a grappolo che provocano *danni inaccettabili ai civili e che istituisca un quadro di cooperazione* e assistenza atto a garantire alle vittime cure congrue e percorsi di riabilitazione, la bonifica delle aree contaminate, l'educazione alla riduzione dei rischi e la distruzione delle scorte,

Sottolineando l'opportunità di stimolare l'adesione di tutti gli Stati alla presente Convenzione e *determinati* a adoperarsi energicamente per incoraggiarne l'universalizzazione e la piena attuazione,

Basandosi sui principi e le norme del diritto internazionale umanitario, in particolare quello secondo cui il diritto delle parti di un conflitto armato a scegliere metodi o mezzi di guerra non è illimitato, e le norme che impongono alle parti di un conflitto di operare sempre una netta distinzione tra la popolazione civile e i combattenti come pure tra beni di natura civile e obiettivi militari e, di conseguenza, di dirigere le loro operazioni unicamente contro obiettivi militari; il principio secondo cui le operazioni militari devono essere condotte premurandosi costantemente di risparmiare la popolazione civile, i civili e i beni di natura civile; e quello secondo cui la popolazione civile e i civili godono di una protezione generale dai pericoli derivanti da operazioni militari,

HANNO CONCORDATO quanto segue:

Articolo 1

Obblighi generali e portata della Convenzione

1. Gli Stati Parte si impegnano, in qualsiasi circostanza, a non:
 - a) Impiegare munizioni a grappolo;
 - b) ~~Sviluppare, produrre, acquisire in qualsiasi altro modo, stoccare, conservare o trasferire a chiunque, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo;~~
 - c) Assistere, incoraggiare o indurre chiunque a impegnarsi in qualsiasi attività vietata a uno Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica, *mutatis mutandis*, ~~alle bombette esplosive appositamente progettate per essere disseminate o rilasciate da un dispenser fissato a un aeromobile.~~
3. La presente Convenzione non si applica alle mine.


Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

1. L'espressione "**vittime di munizioni a grappolo**" indica tutte le persone che abbiano perso la vita o abbiano subito un danno corporale o psicologico, una perdita materiale, un'emarginazione sociale o un pregiudizio sostanziale del godimento dei loro diritti a seguito dell'impiego di munizioni a grappolo; sono da considerarsi vittime di munizioni a grappolo le persone direttamente colpite dagli ordigni come pure le loro famiglie e le comunità di appartenenza coinvolte;
2. L'espressione "**munizione a grappolo**" indica una munizione convenzionale progettata per disseminare o rilasciare submunizioni esplosive, ciascuna delle quali di peso inferiore a 20 chilogrammi, e comprende dette submunizioni esplosive. Tale espressione non indica:
 - a) una munizione o submunizione progettata per disseminare illuminanti, fumogeni, artifizi pirotecnici o chaff, né una munizione progettata esclusivamente a fini di difesa antiaerea;
 - b) una munizione o submunizione progettata per produrre effetti elettrici o elettronici;
 - c) una munizione che, allo scopo di evitare effetti indiscriminati su una determinata area nonché i rischi causati dalle submunizioni inesplose, abbia tutte le caratteristiche seguenti:
 - i) ciascuna munizione contiene meno di dieci submunizioni esplosive;
 - ii) ciascuna submunizione esplosiva pesa più di quattro chilogrammi;

- iii) ciascuna submunizione esplosiva è stata progettata per individuare e attaccare un bersaglio costituito da un singolo oggetto;
- iv) ciascuna submunizione esplosiva è dotata di un dispositivo elettronico di autodistruzione;
- v) ciascuna submunizione esplosiva è dotata di un dispositivo elettronico di autodisattivazione;
3. L'espressione "**submunizione esplosiva**" indica una munizione convenzionale che, per espletare la sua funzione, viene dispersa o sganciata da una munizione a grappolo ed è stata progettata per funzionare facendo detonare una carica esplosiva prima dell'impatto, al momento dello stesso o successivamente ad esso;
 4. L'espressione "**munizione a grappolo che ha fallito**" indica una munizione a grappolo che è stata sparata, sganciata, lanciata, proiettata o innescata in qualsiasi altro modo e che avrebbe dovuto disseminare o rilasciare le sue submunizioni esplosive ma non lo ha fatto;
 5. L'espressione "**submunizione inesplosa**" indica una submunizione esplosiva che è stata disseminata o rilasciata da un ordigno a grappolo, o se ne è separata in qualsiasi altro modo e che sarebbe dovuta esplodere ma non lo ha fatto;
 6. L'espressione "**munizioni a grappolo abbandonate**" indica munizioni a grappolo o submunizioni esplosive che non sono state utilizzate e sono state lasciate sul posto o gettate e che non sono più sotto il controllo della Parte che le ha lasciate sul posto o gettate. Le munizioni a grappolo abbandonate possono o meno essere state predisposte per l'uso;
 7. L'espressione "**residui di munizioni a grappolo**" indica le munizioni a grappolo che hanno fallito, quelle abbandonate, le submunizioni inesplose e le bombette inesplose;
 8. Il termine "**trasferimento**" indica, oltre al ritiro materiale di munizioni a grappolo dal territorio di uno Stato o la loro introduzione materiale in quello di un altro Stato, il trasferimento del diritto di proprietà e del controllo su dette munizioni a grappolo, ma non il trasferimento di un territorio contenente residui di munizioni a grappolo;
 9. L'espressione "**dispositivo di autodistruzione**" indica un dispositivo con funzionamento automatico incorporato nella munizione, che si aggiunge al dispositivo iniziale di accensione della munizione e che assicura la distruzione della munizione a cui è incorporato;
 10. Il termine "**auto disattivazione**" indica il processo automatico che rende inoperativa la munizione attraverso l'esaurimento irreversibile di un elemento, ad esempio una batteria, essenziale per il funzionamento della stessa;
 11. L'espressione "**area contaminata da munizioni a grappolo**" indica un'area in cui è stata confermata o si sospetta la presenza di residui di munizioni a grappolo;
 12. Il termine "**mina**" indica un ordigno progettato per essere collocato sotto o sopra il terreno o su qualsiasi altra superficie, o nelle vicinanze, e per esplodere in caso di presenza, vicinanza o contatto con una persona o un veicolo;
 13. L'espressione "**bombetta esplosiva**" indica una munizione convenzionale, che pesa meno di 20 chilogrammi, non ha propulsione autonoma e che per poter espletare la sua funzione deve essere disseminata o rilasciata da un dispenser e progettata per funzionare facendo detonare una carica esplosiva prima dell'impatto, al momento dello stesso o successivamente ad esso;
 14. Il termine "**dispenser**" indica un contenitore progettato per disperdere o sganciare bombette esplosive, che rimane agganciato ad un aeromobile al momento in cui gli ordigni vengono disseminati o rilasciati;
 15. L'espressione "**bombetta inesplosa**" indica una bombetta che è stata disseminata o rilasciata da un dispenser o se ne è distaccata in qualsiasi altro modo e che sarebbe dovuta esplodere ma non lo ha fatto.

Articolo 3

Stoccaggio e distruzione delle scorte

1. Ciascuno Stato Parte, conformemente alla normativa nazionale, procederà a separare tutte le munizioni a grappolo poste sotto la propria giurisdizione e il proprio controllo dalle munizioni conservate per uso operativo e a contrassegnarle ai fini della loro distruzione.
2. Ciascuno Stato Parte si impegna a distruggere tutte le munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a provvedere alla loro distruzione il più rapidamente possibile e al più tardi otto anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nello Stato Parte in questione. Ciascuno Stato Parte si impegna a garantire che i metodi di distruzione rispettino le norme internazionali applicabili in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

3. Qualora uno Stato Parte non ritenga di essere in grado di distruggere tutte le munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di provvedere alla loro distruzione, entro il termine di otto anni a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, potrà presentare a un'Assemblea degli Stati Parte o a una Conferenza di Riesame una domanda di proroga, per un periodo massimo di quattro anni, del termine stabilito per la distruzione totale di dette munizioni a grappolo. Uno Stato Parte potrà, in circostanze eccezionali, chiedere ulteriori proroghe di un massimo di quattro anni. Le richieste di proroga non dovranno superare il numero di anni strettamente necessari a detto Stato per adempiere agli obblighi sanciti dal paragrafo 2 del presente articolo.
4. La richiesta di proroga dovrà indicare:
 - a) La durata della proroga proposta;
 - b) Una spiegazione dettagliata che giustifichi la proroga proposta, inclusi i mezzi finanziari e tecnici di cui dispone lo Stato Parte o che esso richiede per procedere alla distruzione di tutte le munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, se del caso, le circostanze eccezionali che giustificano tale proroga;
 - c) Un piano che specifichi le modalità di distruzione delle scorte e la data di completamento della stessa;
 - d) La quantità e il tipo di munizioni a grappolo e di submunizioni esplosive detenute al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, nonché delle altre munizioni a grappolo e submunizioni esplosive scoperte dopo l'entrata in vigore;
 - e) La quantità e il tipo di munizioni a grappolo e submunizioni esplosive distrutte durante il periodo indicato al paragrafo 2 del presente articolo; e
 - f) La quantità e il tipo di munizioni a grappolo e submunizioni esplosive che restano da distruggere durante il periodo di proroga proposto e il ritmo annuo di distruzione previsto.
5. L'Assemblea degli Stati Parte o la Conferenza di revisione, tenuto conto dei fattori definiti al paragrafo 4 del presente articolo, valuta la richiesta e decide a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti se concedere o meno il periodo di proroga. Gli Stati Parte, se opportuno, possono decidere di concedere una proroga più breve di quella richiesta e possono proporre criteri per la stessa. La domanda di proroga deve essere presentata almeno nove mesi prima della riunione dell'Assemblea degli Stati Parte o della Conferenza di Riesame chiamata a pronunciarsi in materia.
6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 della presente Convenzione, è consentita la conservazione o l'acquisizione di un numero limitato di munizioni a grappolo e di submunizioni esplosive per lo sviluppo e l'addestramento relativi alle tecniche di rilevamento, rimozione o distruzione delle munizioni a grappolo e delle submunizioni esplosive, o per lo sviluppo di contromisure relative alle munizioni a grappolo. La quantità di submunizioni esplosive conservate o acquisite non dovrà eccedere il minimo assolutamente necessario a tali scopi.
7. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 della presente Convenzione, è consentito il trasferimento di munizioni a grappolo a un altro Stato Parte ai fini della loro distruzione o per tutti gli scopi di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
8. Gli Stati Parte che conservano, acquisiscono o trasferiscono munizioni a grappolo o submunizioni esplosive per gli scopi di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo dovranno presentare un rapporto dettagliato sull'utilizzo corrente e previsto di dette munizioni a grappolo e submunizioni esplosive, nonché sul loro tipo, quantità e numero di lotto. Qualora le munizioni a grappolo e le submunizioni esplosive siano trasferite a tali scopi a un altro Stato Parte, il rapporto dovrà indicare lo Stato Parte che le riceve. Detto rapporto dovrà essere predisposto per ogni anno durante il quale uno Stato Parte ha conservato, acquisito o trasferito munizioni a grappolo o submunizioni esplosive, e essere trasmesso al Segretario Generale delle Nazioni Unite al più tardi il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 4

Rimozione e distruzione dei residui di munizioni a grappolo e educazione alla riduzione dei rischi

1. Ciascuno Stato Parte si impegna a rimuovere e distruggere, o assicurare la rimozione e la distruzione, dei residui di munizioni a grappolo situati nelle aree contaminate poste sotto la propria giurisdizione o il proprio controllo, secondo le seguenti modalità:

- a) Quando i residuati di munizioni a grappolo si trovano in aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, tale rimozione e distruzione saranno completate appena possibile, ma al più tardi entro dieci anni da tale data;
 - b) Quando, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, le munizioni a grappolo sono diventate residuati di munizioni a grappolo situati in aree poste sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, le operazioni di rimozione e distruzione dovranno essere completate non appena possibile, ma al più tardi dieci anni dopo la fine delle ostilità attive durante le quali dette munizioni a grappolo sono diventate residuati di munizioni a grappolo; e
 - c) Non appena avrà eseguito l'uno o l'altro degli obblighi stabiliti ai commi a) e b) del presente paragrafo, detto Stato Parte presenterà una dichiarazione di conformità alla successiva Assemblea degli Stati Parte.
2. Nell'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato Parte adotterà il più rapidamente possibile le seguenti misure, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 6 della presente Convenzione in materia di cooperazione e assistenza internazionale:
- a) Procedere all'esame della minaccia rappresentata dai residuati di munizioni a grappolo, valutarla, registrare le informazioni relative, adoperandosi per individuare tutte le aree contaminate dalle munizioni a grappolo poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;
 - b) Valutare e stabilire un ordine di priorità delle esigenze in termini di segnalazione, tutela della popolazione civile, rimozione e distruzione, nonché adottare disposizioni finalizzate a mobilitare risorse e elaborare un piano nazionale per la realizzazione di dette attività, basandosi, se del caso, sulle strutture, le esperienze e le metodologie esistenti;
 - c) ~~Adottare tutte le disposizioni possibili al fine di assicurarsi che tutte le aree contaminate da munizioni a grappolo poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo siano contrassegnate lungo l'intero loro perimetro, sorvegliate e protette da un recinto o da altri mezzi allo scopo di impedire efficacemente l'accesso ai civili. Sarebbe opportuno adoperare segnali di avvertimento che si richiamino a una segnaletica facilmente riconoscibile dalla collettività interessata per contrassegnare le aree ritenute pericolose. I segnali e altri dispositivi di delimitazione di un'area pericolosa dovrebbero, per quanto possibile, essere visibili, leggibili, duraturi e resistenti agli effetti dell'ambiente e dovrebbero indicare chiaramente da quale lato del perimetro si trova l'area contaminata dalle munizioni a grappolo e da quale lato non si ritiene che sussistano pericoli;~~
 - d) Rimuovere e distruggere tutti i residuati di munizioni a grappolo che si trovano in aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo; e
 - e) Condurre un'azione di educazione alla riduzione dei rischi per sensibilizzare i civili che vivono all'interno o nei dintorni delle aree contaminate dalle munizioni a grappolo ai pericoli rappresentati da detti residuati.
3. Nell'ambito dell'esercizio delle attività di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuno Stato Parte terrà conto delle norme internazionali, in particolare gli Standard internazionali in materia di azione anti- mine (IMAS, International Mine Action Standards).
4. Il presente paragrafo si applica nei casi in cui le munizioni a grappolo siano state utilizzate o abbandonate da uno Stato Parte prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte e siano diventate residuati di munizioni a grappolo in aree poste sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato Parte al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per quest'ultimo.
- a) In tal caso, al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per i due Stati Parte, il primo Stato è fortemente incoraggiato, tra l'altro, a prestare assistenza tecnica, finanziaria, materiale o in termini di risorse umane all'altro Stato Parte, sia su base bilaterale sia tramite una Parte terza scelta di comune accordo, anche per il tramite degli organismi delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni pertinenti, allo scopo di facilitare la segnalazione, la rimozione e la distruzione di detti residuati di munizioni a grappolo.

- b) Detta assistenza includerà, ove disponibili, informazioni circa i tipi e le quantità di munizioni a grappolo utilizzate, l'ubicazione esatta delle aree di impatto di munizioni a grappolo e le aree in cui è stata accertata la presenza di residuati di munizioni a grappolo.
5. Qualora uno Stato Parte non ritenga di essere in grado di rimuovere e distruggere tutti i residuati di munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di garantirne la rimozione e la distruzione, entro un termine di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, potrà presentare all'Assemblea degli Stati Parte o a una Conferenza di Riesame una domanda di proroga del termine fissato per la rimozione e la distruzione totale di detti residuati di munizioni a grappolo, per una durata non superiore a cinque anni. La domanda di proroga non dovrà superare il numero di anni strettamente necessari all'adempimento da Parte di detto Stato degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
6. Le domande di proroga dovranno essere sottoposte a un'Assemblea degli Stati Parte o a una Conferenza di Riesame entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tale Stato Parte. La domanda di proroga dovrà essere presentata almeno nove mesi prima della riunione dell'Assemblea degli Stati Parte ovvero della Conferenza di Riesame chiamata a pronunciarsi in materia. La domanda dovrà indicare:
- a) La durata della proroga proposta;
 - b) Una spiegazione dettagliata dei motivi che giustificano la proroga proposta, inclusi i mezzi finanziari e tecnici di cui dispone lo Stato Parte e che esso richiede per procedere alla rimozione e alla distruzione di tutti i residuati di munizioni a grappolo durante la proroga proposta;
 - c) La preparazione dei lavori futuri e lo stato d'avanzamento di quelli già realizzati nel quadro dei programmi nazionali di rimozione e sminamento durante il periodo iniziale di dieci anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e proroghe successive;
 - d) La superficie complessiva dell'area contenente residuati di munizioni a grappolo al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, nonché di qualsiasi altra area contenente residuati di munizioni a grappolo scoperti dopo l'entrata in vigore;
 - e) La superficie complessiva dell'area contenente residuati di munizioni a grappolo bonificata a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione;
 - f) La superficie complessiva dell'area contenente residuati di munizioni a grappolo che deve essere bonificata durante la proroga proposta;
 - g) Le circostanze che hanno limitato la capacità dello Stato Parte di distruggere tutti i residuati di munizioni a grappolo situati in aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo durante il periodo iniziale di dieci anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quelle che potrebbero impedirgli di farlo durante la proroga proposta;
 - h) Le conseguenze umanitarie, sociali, economiche e ambientali della proroga proposta; e
 - i) Qualsiasi ulteriore informazione pertinente relativa alla proroga proposta.
7. L'Assemblea degli Stati Parte, o la Conferenza di Riesame, tenuto conto dei fattori di cui al paragrafo 6 del presente articolo, compresa in particolare la quantità di residuati di munizioni a grappolo indicata, valuta la domanda e decide a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti se concedere o meno il periodo di proroga. Gli Stati Parte, se del caso, possono decidere di concedere una proroga più corta di quella richiesta e possono proporre dei criteri per la stessa.
8. Tale proroga potrà essere rinnovata per un periodo di massimo cinque anni, dietro presentazione di una nuova domanda conformemente ai paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo. Lo Stato Parte allegherà alla sua domanda di proroga aggiuntiva le informazioni supplementari relative a quanto è stato intrapreso durante il periodo di proroga precedente concesso ai sensi del presente articolo.

Articolo 5

Assistenza alle vittime

1. Ciascuno Stato Parte, nelle aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo e conformemente al diritto umanitario internazionale e al diritto internazionale dei diritti dell'uomo applicabili, presterà un'adeguata assistenza alle vittime di munizioni a grappolo, commisurata all'età e alle caratteristiche di genere, ivi comprese le cure mediche, la riabilitazione e il sostegno psicologico, nonché l'inserimento

sociale e economico. Ciascuno Stato Parte si adopererà per raccogliere dati affidabili e pertinenti riguardanti le vittime di munizioni a grappolo.

2. Nell'adempire agli obblighi previsti dal paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato Parte dovrà:
 - a) Valutare i bisogni delle vittime delle munizioni a grappolo;
 - b) Elaborare, attuare e fare applicare tutte le normative e le politiche nazionali necessarie;
 - c) Elaborare un piano e un bilancio nazionale, che indichi i tempi previsti per la realizzazione di dette attività, in vista della loro integrazione nei quadri e nei meccanismi nazionali esistenti relativi alla disabilità, allo sviluppo e ai diritti umani, nel rispetto del ruolo specifico e del contributo dei competenti attori;
 - d) Avviare azioni tese a mobilitare le risorse nazionali e internazionali;
 - e) Non compiere discriminazioni nei confronti delle vittime di munizioni a grappolo o tra di esse, o tra le vittime di munizioni a grappolo e le persone che abbiano riportato ferite o disabilità provocate da altre cause; le differenze di trattamento dovranno essere unicamente fondate su esigenze mediche, di riabilitazione, psicologiche o socio-economiche;
 - f) Stabilire uno stretto contatto con le vittime e le organizzazioni che le rappresentano, coinvolgendole attivamente;
 - g) Designare un punto di contatto all'interno del governo per il coordinamento delle questioni relative all'attuazione del presente articolo; e
 - h) Adoperarsi per integrare le linee guida e le buone pratiche pertinenti, anche nel campo delle cure mediche e della riabilitazione, del sostegno psicologico, nonché dell'inserimento sociale e economico.

Articolo 6

Cooperazione e assistenza internazionale

1. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha il diritto di cercare di ottenere e di ricevere assistenza.
2. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà assistenza tecnica, materiale e finanziaria agli Stati Parte danneggiati dalle munizioni a grappolo, allo scopo di attuare gli obblighi della presente Convenzione. Tale assistenza può essere fornita, tra l'altro, tramite gli organismi delle Nazioni Unite, organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali, organizzazioni o istituzioni non governative o su base bilaterale.
3. Ciascuno Stato Parte si impegna a facilitare lo scambio più ampio possibile di attrezzature e informazioni scientifiche e tecnologiche relativamente all'applicazione della presente Convenzione e ha il diritto di partecipare a detto scambio. Gli Stati Parte non imporranno restrizioni indebite né alla fornitura, né al ricevimento, a fini umanitari, di attrezzature per la rimozione o altro, nonché di informazioni tecnologiche relative a dette attrezzature.
4. In aggiunta agli obblighi derivanti ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 4 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà assistenza nell'ambito della rimozione e della distruzione dei residuati di munizioni a grappolo nonché informazioni relative ai diversi mezzi e alle diverse tecnologie di rimozione delle munizioni a grappolo, come pure elenchi di esperti, organismi specializzati o punti di contatto nazionali nel campo della rimozione e della distruzione dei residuati di munizioni a grappolo e delle attività connesse.
5. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà assistenza per la distruzione delle scorte di munizioni a grappolo e fornirà altresì assistenza per individuare, valutare e stabilire una graduatoria dei bisogni e delle misure pratiche relative alla segnalazione, all'educazione alla riduzione dei rischi, alla tutela dei civili, alla rimozione e alla distruzione previsti all'articolo 4 della presente Convenzione.
6. Quando, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, le munizioni a grappolo sono diventate residuati di munizioni a grappolo situati in aree poste sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà immediatamente un'assistenza d'urgenza allo Stato Parte interessato.
7. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà assistenza per l'attuazione degli obblighi, di cui all'articolo 5 della presente Convenzione, di fornire a tutte le vittime di munizioni a grappolo un'assistenza adeguata e commisurata all'età e alle caratteristiche di genere, ivi comprese le cure mediche, la riabilitazione, il sostegno psicologico, nonché l'inserimento sociale e economico. Detta assistenza potrà essere fornita, tra l'altro, attraverso gli organismi delle Nazioni Unite, organizzazioni o

- istituzioni internazionali, regionali o nazionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa, le Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e la loro Federazione internazionale, organizzazioni non governative o su base bilaterale.
8. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà assistenza per contribuire alla ripresa economica e sociale necessaria a seguito dell'impiego di munizioni a grappolo negli Stati Parte colpiti.
 9. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo potrà contribuire a specifici fondi fiduciari destinati ad agevolare la fornitura di assistenza ai sensi del presente articolo.
 10. Ciascuno Stato Parte che cerchi di ottenere o riceva assistenza adotterà le disposizioni necessarie a facilitare l'attuazione opportuna e efficace della presente Convenzione, ivi compresa la facilitazione dell'ingresso e dell'uscita del personale, dei materiali e delle attrezzature, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali, tenuto conto delle migliori pratiche internazionali.
 11. Ciascuno Stato Parte potrà, ai fini dell'elaborazione di un piano d'azione nazionale, chiedere agli organismi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, a altri Stati Parte o a altre istituzioni intergovernative o non governative competenti di aiutare le proprie autorità a stabilire, tra l'altro:
 - a) La natura e la quantità dei residuati di munizioni a grappolo che si trovano in aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;
 - b) Le risorse finanziarie, tecnologiche e umane necessarie all'attuazione del piano;
 - c) Il tempo ritenuto necessario per la rimozione e la distruzione di tutti i residuati di munizioni a grappolo che si trovano nelle aree poste sotto la sua giurisdizione o controllo;
 - d) I programmi di educazione alla riduzione dei rischi e le attività di sensibilizzazione finalizzate a ridurre il numero di ferite o perdite di vite umane provocate dai residuati di munizioni a grappolo;
 - e) L'assistenza alle vittime di munizioni a grappolo; e
 - f) Il rapporto di coordinamento tra il governo dello Stato Parte interessato e le entità governative, intergovernative o non governative pertinenti che parteciperanno all'attuazione del piano.
 12. Gli Stati Parte che offrono o ricevono assistenza ai sensi del presente articolo coopereranno al fine di garantire l'attuazione rapida e integrale dei programmi di assistenza concordati.

Articolo 7

Misure di trasparenza

1. Ciascuno Stato Parte presenterà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, non appena possibile e, in ogni caso, al più tardi 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, un rapporto relativo a:
 - a) Le misure nazionali di applicazione di cui all'articolo 9 della presente Convenzione;
 - b) Il totale complessivo delle munizioni a grappolo, ivi comprese le submunizioni esplosive, di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 della presente Convenzione, indicando una ripartizione in base al tipo, alla quantità e, se possibile, al numero di lotto per ciascun tipo;
 - c) Le specifiche tecniche di ciascun tipo di munizioni a grappolo prodotte da detto Stato Parte anteriormente all'entrata in vigore della Convenzione per tale Stato, nella misura in cui siano note, nonché di quelle di cui lo Stato Parte sia attualmente proprietario o detentore, indicando, nella misura del possibile, il genere di informazioni che possano agevolare l'individuazione e la rimozione delle munizioni a grappolo; dette informazioni comprenderanno come minimo: le dimensioni, il tipo di accenditore, il contenuto di esplosivi e di metallo, le fotografie a colori e qualsiasi altra informazione che possa facilitare la rimozione di residuati di munizioni a grappolo;
 - d) Lo stato e i progressi dei programmi di riconversione o di dismissione degli impianti di produzione di munizioni a grappolo;
 - e) Lo stato e i progressi dei programmi di distruzione, conformemente all'articolo 3 della presente Convenzione, delle munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, specificando i metodi che saranno utilizzati per la distruzione, l'ubicazione di tutti gli impianti di smantellamento e le norme da rispettare in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente;
 - f) I tipi e le quantità di munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, distrutte ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, specificando i metodi di distruzione utilizzati,

- l'ubicazione degli impianti di smantellamento e le norme rispettate in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- g) Le scorte di munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, scoperte dopo l'annuncio della conclusione del programma di cui al comma e) del presente paragrafo, e i progetti per la loro distruzione conformemente all'articolo 3 della presente Convenzione;
 - h) Nella misura del possibile, la superficie e l'ubicazione di tutte le aree contaminate dalle munizioni a grappolo poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, con la massima precisione possibile circa il tipo e la quantità di ciascun tipo di residuati di munizioni a grappolo in ciascuna delle aree interessate e la data del loro impiego;
 - i) Lo stato e i progressi dei programmi di rimozione e distruzione di tutti i tipi e quantità di residuati di munizioni a grappolo rimossi e distrutti ai sensi dell'articolo 4 della presente Convenzione, inclusa la superficie e l'ubicazione dell'area contaminata da munizioni a grappolo e bonificata, con una suddivisione in base alla quantità di ciascun tipo di residuati di munizioni a grappolo rimossi e distrutti;
 - j) Le misure adottate per fornire un'educazione alla riduzione dei rischi e, in particolare, per allertare il più rapidamente possibile e in modo efficace i civili residenti nelle aree contaminate da munizioni a grappolo poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo in cui si trovino residuati di munizioni a grappolo;
 - k) Lo stato e i progressi dell'attuazione dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 5 della presente Convenzione per assicurare una congrua assistenza alle vittime di munizioni a grappolo, commisurata all'età e alle caratteristiche di genere, che preveda le cure mediche, la riabilitazione, il sostegno psicologico e l'inserimento sociale e economico, nonché per raccogliere dati pertinenti e affidabili sulle vittime di munizioni a grappolo;
 - l) Il nome e le coordinate delle istituzioni autorizzate a fornire informazioni e adottare le misure descritte nel presente paragrafo;
 - m) La quantità di risorse nazionali, comprese le risorse finanziarie, materiali o in natura, assegnate all'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente Convenzione; e
 - n) Le quantità, i tipi e le destinazioni della cooperazione e dell'assistenza internazionale fornite ai sensi dell'articolo 6 della presente Convenzione.
2. Gli Stati Parte aggiorneranno annualmente, coprendo l'ultimo anno civile trascorso, le informazioni fornite conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e le comunicheranno al Segretario Generale delle Nazioni Unite al più tardi il 30 aprile di ogni anno.
 3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà tutti i rapporti ricevuti agli Stati Parte.

Articolo 8

Aiuti e chiarimenti relativi al rispetto delle disposizioni della Convenzione

1. Gli Stati Parte concordano di consultarsi e cooperare ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, e di lavorare in uno spirito di cooperazione al fine di facilitare il rispetto, da parte degli Stati Parte, degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.
2. Qualora uno o più Stati Parte desiderino chiarire e cerchino di rispondere ad alcuni interrogativi relativi al rispetto delle disposizioni della presente Convenzione da parte di un altro Stato Parte, essi potranno sottoporre, per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite, una richiesta di chiarimento a detto Stato Parte in merito a tali questioni. Tale richiesta sarà corredata di tutte le informazioni opportune. Gli Stati Parte si asterranno dal presentare richieste di chiarimenti infondate, avendo cura di evitare qualsiasi abuso. Lo Stato Parte che riceve una richiesta di chiarimento fornirà allo Stato Parte richiedente, per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite, tutte le informazioni che possano aiutare a chiarire tali questioni, entro un termine di 28 giorni.
3. Qualora lo Stato Parte richiedente non riceva risposta per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite entro il suddetto termine, o ritenga insoddisfacente la risposta data alla richiesta di chiarimenti, potrà sottoporre la questione alla successiva Assemblea degli Stati Parte per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Questi trasmetterà tale richiesta, corredata di tutte le informazioni opportune relative alla domanda di chiarimenti, a tutti gli Stati Parte. Tutte queste

informazioni dovranno essere trasmesse allo Stato Parte sollecitato, che avrà il diritto di formulare una risposta.

4. In attesa della convocazione di un'Assemblea degli Stati Parte, qualsiasi Stato Parte interessato può chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di esercitare i propri buoni uffici per facilitare la presentazione dei chiarimenti richiesti.
5. Qualora sia investita di una questione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, l'Assemblea degli Stati Parte dovrà innanzitutto stabilire se sia necessario esaminare ulteriormente la questione, dopo avere preso atto di tutte le informazioni presentate dagli Stati Parte interessati. Qualora ritenga necessario tale esame più approfondito, l'Assemblea degli Stati Parte potrà raccomandare agli Stati Parte interessati misure e mezzi atti a chiarire ulteriormente la questione esaminata o a risolverla, segnatamente l'avvio di adeguate procedure conformemente al diritto internazionale. Qualora il problema sollevato sia ascrivibile a circostanze che sfuggono al controllo dello Stato Parte sollecitato, l'Assemblea degli Stati Parte potrà raccomandare opportune misure, e segnatamente il ricorso alle misure di cooperazione di cui all'articolo 6 della presente Convenzione.
6. In aggiunta alle procedure previste ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, l'Assemblea degli Stati Parte potrà decidere di adottare, se ritenuto necessario, tutte le altre procedure generali o specifici meccanismi, al fine di chiarire le questioni relative al rispetto, compresi i fatti, e risolvere i casi di non conformità alle disposizioni della presente Convenzione

Articolo 9

Misure nazionali di applicazione

Ciascuno Stato Parte adotterà tutte le misure legislative, normative e di altra natura necessarie ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, compresa l'imposizione di sanzioni penali per prevenire e reprimere qualsiasi attività vietata a uno Stato Parte ai sensi della presente Convenzione, svolta da individui, o su un territorio, posti sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.

Articolo 10

Soluzione delle controversie

1. In caso di controversia tra due o più Stati Parte in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, gli Stati Parte interessati si consulteranno ai fini di una rapida soluzione della stessa per via negoziale o tramite qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, compreso il ricorso all'Assemblea degli Stati Parte e il deferimento alla Corte internazionale di Giustizia, conformemente allo statuto di detta Corte.
2. L'Assemblea degli Stati Parte può contribuire alla soluzione della controversia con qualsiasi mezzo che reputi adeguato, segnatamente offrendo i suoi buoni uffici, invitando gli Stati Parte coinvolti nella controversia a avviare la procedura di soluzione di loro scelta e raccomandando un limite alla durata della procedura concordata.

Articolo 11

Assemblea degli Stati Parte

1. Gli Stati Parte si riuniranno regolarmente per esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione o all'attuazione della presente Convenzione e, se del caso, per prendere decisioni riguardanti, segnatamente:
 - a) Il funzionamento e lo stato della presente Convenzione;
 - b) Le questioni che emergano dai rapporti presentati in virtù delle disposizioni della presente Convenzione;
 - c) La cooperazione e l'assistenza internazionale conformemente all'articolo 6 della presente Convenzione;
 - d) Lo sviluppo di tecnologie di rimozione dei residui di munizioni a grappolo;
 - e) Le richieste degli Stati Parte in virtù degli articoli 8 e 10 della presente Convenzione; e
 - f) Le richieste degli Stati Parte previste agli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà la prima Assemblea degli Stati Parte entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà annualmente le assemblee successive fino alla prima Conferenza di Riesame.
3. Gli Stati non Parte della presente Convenzione, come pure le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali pertinenti, le organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative competenti potranno essere invitati a assistere a tali assemblee in qualità di osservatori, conformemente al regolamento interno.

Articolo 12

Conferenza di Riesame

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà una Conferenza di Riesame cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Le successive Conferenze di Riesame saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite su richiesta di uno o più Stati Parte, a condizione che l'intervallo tra le Conferenze non sia in alcun caso inferiore a cinque anni. Tutti gli Stati Parte saranno invitati ad ogni Conferenza di Riesame.
2. La conferenza di Riesame avrà lo scopo di:
 - a) Esaminare il funzionamento e lo stato della presente Convenzione;
 - b) Valutare la necessità di convocare le Assemblee aggiuntive degli Stati Parte di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 e stabilire l'intervallo tra dette conferenze; e
 - c) Adottare decisioni in merito alle richieste degli Stati Parte di cui agli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.
3. Gli Stati non Parte della presente Convenzione, come pure le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali competenti, organizzazioni regionali, il comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative competenti potranno essere invitati ad assistere alle Conferenze di Riesame in qualità di osservatori, conformemente al regolamento interno.

Articolo 13

Emendamenti

1. Uno Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione in qualsiasi momento dopo la sua entrata in vigore. Qualsiasi proposta di emendamento sarà comunicata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la inoltrerà all'insieme degli Stati Parte e raccoglierà il loro parere in merito all'opportunità di convocare una Conferenza di Emendamento per esaminare la proposta. Se una maggioranza di Stati Parte notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al più tardi 90 giorni dopo la diffusione della proposta, di essere favorevole a un esame più approfondito, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una Conferenza di Emendamento a cui saranno invitati tutti gli Stati Parte.
2. Gli Stati non Parte della presente Convenzione, nonché le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali competenti, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative competenti potranno essere invitati a assistere alle Conferenze di Emendamento in qualità di osservatori, conformemente al regolamento interno.
3. La Conferenza di Emendamento si terrà immediatamente dopo un'Assemblea degli Stati Parte o di una Conferenza di Riesame, a meno che una maggioranza di Stati Parte non chieda che si svolga prima.
4. Qualsiasi emendamento alla presente Convenzione sarà adottato a maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti alla Conferenza di Emendamento. Il Depositario comunicherà qualsiasi emendamento così adottato a tutti gli Stati.
5. Un emendamento alla presente Convenzione entrerà in vigore, per gli Stati Parte che lo hanno accettato, al momento del deposito dell'accettazione da Parte di una maggioranza degli Stati che avevano aderito alla Convenzione al momento dell'adozione dell'emendamento. In seguito, entrerà in vigore per qualsiasi altro Stato Parte alla data del deposito del suo strumento di accettazione.

Articolo 14

Costi e compiti amministrativi

1. I costi delle Assemblee degli Stati Parte, delle Conferenze di Riesame e delle Conferenze di modifica saranno sostenuti dagli Stati Parte e dagli Stati non Parte della presente Convenzione che partecipano a dette assemblee e conferenze in base alla scala dei contributi delle Nazioni Unite, opportunamente adeguata.
2. Le spese sostenute dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente Convenzione saranno a carico degli Stati Parte in base alla scala dei contributi delle Nazioni Unite, opportunamente adeguata.
3. L'espletamento da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite dei compiti amministrativi che gli spettano ai sensi della presente Convenzione avviene in base ad un apposito mandato delle Nazioni Unite.

Articolo 15

Firma

La presente Convenzione, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, sarà aperta alla firma di tutti gli Stati a Oslo il 3 dicembre 2008 e, in seguito, presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al momento della sua entrata in vigore.

Articolo 16

Ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione da parte dei firmatari.
2. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di qualsiasi Stato non firmatario.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.

Articolo 17

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo a quello durante il quale sarà stato depositato il trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per qualsiasi Stato che depositi il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui detto Stato avrà depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 18

Applicazione provvisoria

Uno Stato può, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione della presente Convenzione, o dell'adesione alla stessa, dichiarare che applicherà, a titolo provvisorio, l'articolo 1 della presente Convenzione in attesa della sua entrata in vigore per detto Stato.

Articolo 19

Riserve

Gli articoli della presente Convenzione non possono essere oggetto di riserve.

Articolo 20

Durata e recesso

1. La presente Convenzione ha una durata illimitata.

2. Ciascuno Stato Parte ha il diritto, nell'ambito dell'esercizio della propria sovranità nazionale, di recedere dalla presente Convenzione. Tale recesso dovrà essere notificato a tutti gli altri Stati Parte, al Depositario e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale strumento di recesso deve comprendere una spiegazione completa delle ragioni che lo motivano.
3. Il recesso avrà effetto soltanto dopo sei mesi dal ricevimento dello strumento di recesso da parte del Depositario. Tuttavia, se alla scadenza dei sei mesi lo Stato Parte che recede è impegnato in un conflitto armato, il recesso avrà effetto soltanto al termine di detto conflitto armato.

Articolo 21

Relazioni con gli Stati non Parte della Convenzione

1. Ciascuno Stato Parte incoraggia gli Stati non Parte della presente Convenzione a ratificarla, accettarla, approvarla o aderirvi, allo scopo di stimolare la partecipazione di tutti gli Stati alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato notifica ai governi di tutti gli Stati non Parte della presente Convenzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo i suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione, promuove le norme che essa stabilisce e si adopera per dissuadere gli Stati non Parte della presente Convenzione dall'utilizzo di munizioni a grappolo.
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 della presente Convenzione, e conformemente al diritto internazionale, gli Stati Parte, il loro personale militare o i loro cittadini possono impegnarsi in ~~una~~ cooperazione e in operazioni militari con Stati non Parte della presente Convenzione che potrebbero intraprendere attività proibite allo Stato Parte.
4. Nulla di quanto contenuto nel paragrafo 3 del presente articolo autorizza uno Stato Parte a:
 - a) Sviluppare, produrre o acquisire in qualsiasi altro modo munizioni a grappolo;
 - b) Costituire esso stesso scorte di munizioni a grappolo o trasferire dette armi;
 - c) Adoperare esso stesso munizioni a grappolo; o
 - d) Chiedere espressamente l'impiego di dette munizioni nei casi in cui la scelta delle munizioni adoperate sia sotto il suo esclusivo controllo.

Articolo 22

Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato Depositario della presente Convenzione.

Articolo 23

Testi autentici

I testi della presente Convenzione redatti nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno tutti ugualmente fede.

